

DONNE GEOMETRA

News



Informazioni e approfondimenti
professionali a cura della
Consulta Nazionale Femminile
"DONNE GEOMETRA"

Consiglio Nazionale Geometri
presso Ministero di Giustizia

Indirizzo Web :
www.donnegeometra.it



Redatto da : Barbara Mazza, Paola
Allegrì, Alida Ferreri, Vita Rossetti,
Caterina Carla Rizzo, Valentina
Ferrotti, Raffaella Iacovitti

N.2|08



Gentile Collega,

in questo primo periodo dell'anno, siamo stati inondati di brutte notizie (*la morte di Benazir Bhutto in Pakistan, la quasi guerra civile per brogli elettorali in Kenia, la Betancourt ancora prigioniera in Columbia, l'incertezza acuta nella quale si ritrova ancora il nostro Paese alle prese con una nuova campagna elettorale, scontri davanti all'ambasciata Usa a Belgrado per la protesta contro la proclamazione dell'Indipendenza del Kosovo, ecc*), una carellata di fantasmi neri che seminano preoccupazione, inquietudine, nervosismo.

Oramai, siamo bersagli della cronaca, della stampa, dei Tg; ci vengono spattellate in faccia bombe, morti, tragedie, intercettazioni, concussioni.

Siamo consumati da tante volgarità, e la bellezza delle piccole cose con ci lascia più emozioni. Fuori troppo caos; l'indifferenza della gente, la prepotenza dei miseri, la corsa al potere, le difficoltà, non c'è più la centralità delle cose belle, il rispetto per l'interiorità dell'uomo, non si conosce più la solidarietà e la condivisione.

Tutti abbiamo bisogno di qualche sicurezza e un porto dove appodare dalla baraonda e il caos assordante di ogni giorno.

Abbiamo voglia di rifugiarsi nei luoghi sicuri; la casa è il posto dove posiamo le nostre maschere combattive e finalmente respiriamo la pace dopo la tempesta quotidiana..... diceva **Plinio il Vecchio** "*la casa è dove si trova il cuore*".

Ma la nostra casa per eccellenza è lo studio professionale; è lì che passiamo la maggior parte del tempo e in quel luogo desideriamo respirare sicurezza e certezza.

Nelle stanze dell'Ufficio è il senso della nostra vita; sono il fulcro della nostra economia – che ci permette di vivere e sostenere la famiglia, di realizzarci, crescere, stimolarci.

E' lì dentro che ci sforziamo di non farci atterrire dalle inadeguatezze del sistema esterno.

Per tirare avanti, dobbiamo essere sempre attenti, diligenti, informati; e purtroppo nell'incertezza e la precarietà di tutta la burocrazia non ci sono fari di luce.....e sicurezze da seguire. Dobbiamo fidare esclusivamente nel *fai da te* e non possiamo scivolare, dobbiamo difenderci ed essere uniti.

I **Geometri** sono tanti e nella compattezza possono ritrovare la forza per chiedere; non dobbiamo più accettare silenziosamente di essere manovrati, né come cittadini, né tanto meno come professionisti.

Attraverso i giornali e la tivù, ci vogliono far credere che ci sono fazioni, che c'è disaccordo; ci vogliono spingere a tifare per una squadra rispetto che per un'altra.

Ma NOI TUTTI INSIEME, formiamo una squadra – che è la vera e unica squadra del cuore: I Geometri di ieri, oggi, domani!

Avvertiamo questo legame che ci lega l'uno all'altro, le mail che giungono ogni giorno, sono la dimostrazione dell'essere un popolo che vuole comunicare, desideroso di preservare la propria autenticità e autonomia, pronto a difendere le competenze acquisite, disposto a rinnovarsi ogni giorno per essere al passo con il tempo, che corre alla velocità di un razzo.

Questo Notiziario è l'espressione di questa forza che cresce e si conferma; le vostre lettere sono la certezza che siamo amalgamati, che parliamo la stessa lingua, convinti di essere una consistente risorsa per l'economia nazionale.

Siamo gente umile e onesta, preparata e disponibile, inseriti nel contesto storico-sociale-economico, amici e professionisti della committenza, rispettosi delle istituzioni, con una grande capacità di saper fronteggiare i cambiamenti repentini di questa nuova era.....convinti di aver fatto anche noi la storia di questo Paese.....e il **video** che pubblichiamo in questo numero lo dimostra.

Donne Geometra è uno dei tanti mezzi per dialogare insieme; nell'unità c'è la forza, nella forza la crescita, nella crescita la certezza di un futuro meno grigio e contorto.

Dimenticavamo una cosa.....auguri a tutte le colleghe per il prossimo 8 Marzo e felicità a tutti i colleghi geometra che sono papà.....*il 19 San Giuseppe*.....è la vostra festa.....

*Auguri e ancora Auguri. A voi **Papà** è dedicata l'immagine di questo editoriale.*

Se vuoi leggere I numeri precententi e le tante notizie giornalieri vai al sito www.donnegeometra.it !!!!

P.S. Dimenticavamo, l'approfondimento questo mese è dedicato alle successioni.....siete veramente in tanti ad avercelo chiesto!

Noi della Redazione "Donne Geometra"

NUOVO REGIME FISCALE PER PICCOLI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

La brochure informativa delle Entrate sul nuovo regime fiscale per piccoli imprenditori e professionisti



Presso tutti gli uffici dell'Agenzia è in distribuzione la [brochure](#) informativa sul regime fiscale per piccoli imprenditori e professionisti, cosiddetti contribuenti "minimi".

L'agevole e sintetica consultazione dell'opuscolo permette di focalizzare l'attenzione su semplificazione e agevolazione e consente ai contribuenti di interagire direttamente con l'Amministrazione fiscale, considerato che gli adempimenti da assolvere sono pochi e si possono gestire in autonomia, senza aggravio di costi e di tempo, e senza aiuto di intermediari.

I piccoli imprenditori e professionisti che aderiscono al nuovo regime, oltre all'opportunità di vedere estremamente ridotti gli adempimenti contabili a loro carico, non sono più soggetti all'applicazione degli studi di settore e sono esentati dal versamento dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale, dell'Irap e dell'Iva. Per loro, solo un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

Le informazioni della *brochure* guidano i contribuenti a individuare sia i necessari requisiti per potersi identificare come "contribuenti minimi" sia i vantaggi immediatamente conseguibili se si opta per il nuovo regime. Il pieghevole contiene anche un'utile sezione con l'elenco dei servizi di informazione e assistenza erogati dall'Agenzia (sito internet, uffici, Cup, Centro di assistenza multicanale) e delle modalità per usufruirne.

CODICE AMBIENTE: PUBBLICATE LE MODIFICHE

Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29.01.2008** è stato pubblicato il **DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n.4** recante *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*. Tale provvedimento, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007, apporta ulteriori modifiche al Codice dell'Ambiente. Le modifiche riguardano in particolare le disposizioni relative alla VIA (valutazione di impatto ambientale), alla VAS (valutazione ambientale strategica).

NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI



Il Ministero delle Infrastrutture, con decreto 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ord. n. 30) ha approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Dette norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale

14 settembre 2005.

In queste ultime ore è stata approvata la legge di conversione del decreto c.d. Milleproroghe. Il nuovo testo dell'articolo 20 **proroga al 30 giugno 2009** il periodo transitorio per **l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni. Fino a tale data sarà possibile scegliere se applicare le nuove NTC approvate con il DM 14 gennaio 2008**, le Norme approvate con il DM 14 settembre 2005, oppure la normativa del 1996. La proroga al 30 giugno 2009 non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni sugli edifici di interesse strategico.

VIA LIBERA AL "MILLEPROROGHE" E ALLA FINANZIARIA AGROALIMENTARE 2008

Si è completato in queste ore l'iter della finanziaria agroalimentare 2008. E' stato licenziato dalla Camera dei Deputati il decreto "Milleproroghe" (n.248/2007).

Con il Milleproroghe, la Camera ha approvato le seguenti norme di interesse agricolo:

Organizzazione, funzionamento e amministrazione dell'Agenzia per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia (art.11);

Proroga al 31 dicembre 2008, pena la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, del termine per presentare la proposta di concordato inerente i consorzi agrari in liquidazione e per l'adeguamento degli statuti alla riforma operata nel 2006 (art. 26, comma 1);

Proroga del termine al 31 dicembre 2008 per l'adeguamento tecnologico degli impianti di essiccazione, ai fini delle emissioni gassose (art. 26, comma 2);

Estensione dell'attività della professione di Agrotecnico anche alle opere di trasformazione e riordino fondiario (art. 26, comma 2-bis);

Proroga dell'attività anche per il 2008 del Commissario di Governo per le emergenze nel settore zootecnico (art. 26, comma 3);

Proroga del termine (novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge) per consentire ai soci delle cooperative fallite (esclusi all'epoca per tardività della domanda) di accedere alle garanzie previste dalla legge 237 del 1993 (art.26, comma 4);

Riconoscimento dei contributi ministeriali già erogati per il mercato di Sanremo a condizione che il Comune di Sanremo, entro il 31 dicembre 2008, assuma gli impegni di destinazione e inalienabilità previsti per le opere finanziate (art. 26, comma 4-bis);

Proroga del termine per consentire ai lavoratori dei consorzi agrari in liquidazione la mobilità presso amministrazioni regionali già prevista dalla legge 410/99 (art. 26, comma 5);

Proroga al 30 aprile 2008 delle operazioni di ricognizione debitoria per il risanamento dell'Ente irriguo Puglia-Lucania-Irpinia, con previsione di trasferimento all'Ente di somme giacenti presso la Tesoreria statale ai fini del risanamento stesso. Lo stesso trasferimento è stato previsto per l'Ente Umbro Toscano (art. 26, comma 6);

Finanziamento per il 2008 dei contratti di lavoro in somministrazione in essere presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 26, comma 7);

Proroga al 1 gennaio 2009 dell'entrata in vigore delle norme sul "satellitare" a bordo delle navi da pesca (art. 26, comma 7-bis);

Estensione dell'attività degli agrotecnici agli atti di aggiornamento catastale (art. 26, comma 7-ter);

Proroga dei termini (31 ottobre 2008) per l'accatastamento dei fabbricati che perdono i requisiti della ruralità, fermi restando gli effetti fiscali decorrenti dal 1 gennaio 2007 (art. 26 - bis);

La prevista soppressione dei consorzi di bonifica di cui all'art. 2, commi 35-37 della legge finanziaria 2008 è stata trasformata in riordino, che può prevedere anche "accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi". Vengono conseguentemente abrogati i commi 36 e 37 della Finanziaria 2008 (art. 27);

Viene previsto il trasferimento dall'Agenzia per l'attrazione investimenti (ex Sviluppo Italia) ad Isa della somma di 150 milioni di euro per i compiti d'istituto. Inoltre entro il 30 giugno 2008 ISA è autorizzata ad incorporare Buonitalia e alla stessa confluiscono i fondi per la promozione che erano in capo a Buonitalia ai sensi della legge 80/05 (50 milioni di euro) (art. 28, comma 1-bis);

Viene posticipato al 2009 l'incremento al 20% dell'aliquota IVA sul monte-premi (art. 41 - bis Monte premi corse ippiche).

DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ SUI LAVORI PUBBLICI DEL 24 GENNAIO 2008



(Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28-1-2008)

Di seguito sono riportate tutte le notizie sull'entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2008).

Art. 1. Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

- a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
- c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2. Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi:

| Importo posto a base di gara (in migliaia di euro) | Quota per la stazioni appaltanti (in euro) | Quota per ogni partecipante (in euro) |
|---|---|--|
| da 150 fino ad un importo inferiore a 500 | 150,0 | 20,00 |
| da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000 | 250,00 | 40,00 |
| da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000 | 400,00 | 70,00 |
| oltre 5.000 | 500,00 | 100,00 |

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3. Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Il termine di pagamento, fissato in trenta giorni, decorre dal momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l'offerta in ragione del relativo importo.

5. I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

7. L'Autorità si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera.

Art. 4. Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

Art. 5. Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il presente provvedimento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

ISTAT – GENNAIO 2008

Aggiornato il 22 febbraio 2008 - Indice dei prezzi al consumo FOI

| | |
|---|--------------|
| Indice generale | 132,2 |
| Variazione percentuale rispetto al mese precedente | +0,3 |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente | +2,9 |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti | +4,4 |

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : Regole sull'applicazione della nuova detrazione per abitazione principale

Il Ministero delle Finanze ha dettato alcuni importanti chiarimenti sull'ulteriore detrazione Ici, introdotta dalla Legge Finanziaria per l'abitazione principale (art.8, co.2-bis del D.Lgs. n.504/92). Tale ulteriore detrazione va a sommarsi, a seconda che il Comune abbia o meno esercitato la propria potestà regolamentare: o a quella risultante dall'applicazione della detrazione prevista dal co.2 dell'art.8 citato, o a quella che l'Ente locale riconosce come detrazione per abitazione principale. Pertanto, dall'imposta dovuta si deve sottrarre prima l'importo della detrazione che il Comune ha riconosciuto complessivamente al contribuente e, solo se si verificano le condizioni stabilite per l'applicazione dell'ulteriore detrazione statale, si deve sottrarre l'importo aggiuntivo pari allo 1,33 per mille dalla base imponibile, comunque entro il limite di € 200. In tale calcolo vanno inserite anche le eventuali pertinenze, che il regolamento comunale considera tali ai fini Ici, ancorché distintamente iscritte in catasto. L'ulteriore detrazione, inoltre, non è estendibile alle abitazioni considerate assimilabili alla prima casa dagli stessi Comuni ed è applicabile già a giugno (entro il 16), in sede di versamento dell'acconto Ici.

(Ministero delle Finanze, Risoluzione n.1, 31/01/2008)

TELEFISCO 2008 E CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate con la **circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E** esplicita i profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione "Telefisco 2008" del 29 Gennaio 2008 e le risposte ad ulteriori quesiti. In particolare l'Agenzia delle Entrate interviene ha dato notevole risalto agli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e sul regime fiscale per i contribuenti minimi.

Sul primo argomento nel corso di "Telefisco 2008" sono state date alcune risposte in merito a:

- ❖ aliquota Iva 10 per cento sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- ❖ detrazione per il risparmio energetico (c.d. 55 per cento) - Rateazione;
- ❖ detrazione per il risparmio energetico (c.d. 55 per cento) - Esonero dall'a.q.e./a.c.e.

In particolare l'Agenzia delle Entrate precisa che **l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento**, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall'indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d'imposta del 36% delle spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Per questi interventi, infatti, l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall'articolo 1, comma 19, della citata legge n. 244 del 2007.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di rateizzare la detrazione per il risparmio energetico per un periodo superiore al triennio, prevista dalla legge finanziaria 2008, l'Agenzia precisa che tale possibilità ha efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.

Per ultimo viene precisato che l'esonero dalla redazione dell'attestato di qualificazione energetica (a.q.e.) o dell'attestato di certificazione energetica (a.c.e.) per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari è efficace a far data dal 1° gennaio 2008. Pertanto non può essere applicata in relazione alle spese per gli interventi sopra indicati, sostenute nel periodo di imposta 2007.

In merito poi al regime fiscale per i contribuenti minimi vengono date alcune risposte in merito al problema del limite dei beni strumentali utilizzati e delle spese di albergo e ristorante pagate dal professionista. In merito al primo quesito l'Agenzia, con la citata circolare si ritiene che i beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi" e viene ribadito che ai fini della verifica dei requisiti di accesso al regime i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50 per cento del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR. Sul secondo quesito l'Agenzia precisa che le spese di albergo e ristorante, normalmente riferibili alla sfera privata del contribuente, potranno essere portate in deduzione per l'intero importo pagato (a prescindere dalle limitazioni previste dall'articolo 54, comma 5, del TUIR) qualora la stretta inerente delle stesse all'esercizio dell'attività sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi. [Clicca qui per visionare il contenuto dell'intera Circolare n.12/2008.](#)

LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO SUL DURC

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la circolare n.5 del 30 gennaio 2008, fornisce le disposizioni applicative del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 sul Documento unico di regolarità, in attuazione della Finanziaria 2007.

Le novità rispetto alla previgente disciplina sono diverse.

Durc anche per gli autonomi senza dipendenti

| | |
|--------------------------------|---|
| art.1 D.M. 24/10/07 | il possesso del Durc è necessario per i <i>"benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia"</i> . |
|--------------------------------|---|

Dunque il Durc è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché senza dipendenti (non per i benefici normativi e contributivi, ma questi riguardano essenzialmente le ditte con dipendenti). Si tratta di una novità importantissima che, come rileva il Ministero, non poteva più essere rinviata in un Paese che si caratterizza per la parcellizzazione delle imprese (quando sono tali...) e per il conseguente esponenziale incremento delle posizioni contributive autonome.

Gli Istituti avevano già precisato che, qualora si fosse trattato di azienda che occupava titolare e dipendenti, la regolarità avrebbe dovuto essere valutata sull'intera posizione aziendale, comprendendovi quindi anche i contributi personali del titolare. Adesso, anche qualora l'azienda non occupi dipendenti, dovrà ottenere il Durc e non è difficile prevedere che, specie in edilizia, molti artigiani senza dipendenti dovranno ricorrere a rateazioni per ottenere l'agognato documento e non rimanere tagliati fuori dal mondo del lavoro.

Il Durc "virtuale"

| | |
|--------------------------------------|---|
| art.3, co.4 D.M. 24/10/07 | <i>"Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce come stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art.7, co.3, del presente decreto"</i> . |
|--------------------------------------|---|

Si tratta di uno dei punti fondamentali della norma, che, allo scopo probabilmente di non appesantire le aziende con ulteriori oneri di richiesta di Durc, demanda agli Istituti la verifica della sussistenza della regolarità contributiva e quindi della ammissibilità del beneficio.

Per commentare questa norma, occorre partire dall'esame del concetto di beneficio contributivo, come viene delineato nella circolare.

Il beneficio contributivo, secondo il Ministero, si individua attraverso il rapporto tra "regola ed eccezione" e pertanto si tratta di uno sgravio dell'ordinaria contribuzione non concessa ad un intero settore (es. agricoltura) né ad un territorio (es. zone montane). E' di grande importanza l'affermazione che esclude il caso in cui una "specifica tipologia contrattuale" (es. apprendistato) abbia una speciale aliquota contributiva.

Qualora poi, però, anche all'interno di un'intera categoria siano previsti ulteriori benefici "legati a specifici presupposti o condizioni", si ritorna al concetto di regola ed eccezione ed è quindi il Durc (*rectius*: il possesso dei requisiti per l'emissione del Durc) a condizionare la possibilità di fruire del beneficio. Il concetto è chiaro solo in teoria, ma il Ministero allega una ponderosa [tabella](#) dei benefici contributivi (a titolo "esemplificativo e non esaustivo").

Quanto ai benefici normativi, il Ministero spiega che si tratta di agevolazioni economiche che non operano nel campo della contribuzione previdenziale (ma sempre in materia di "lavoro e legislazione sociale"), quale ad

esempio il cuneo di imposta per assunzioni in determinati settori.

Il Ministero non spiega, se non genericamente, come dovrà avvenire il controllo da parte degli Enti, stante che, come la norma prevede, non occorrerà richiedere il Durc, ma sarà l'Istituto che concede il beneficio (Inps, Inail o entrambi, ma non solo) a provvedere direttamente alla verifica.

Occorrerà aspettare le disposizioni da parte di Inps e Inail per capire non solo come avverrà la verifica ma anche quali saranno le conseguenze di un'eventuale irregolarità sopravvenuta a seguito di accertamenti ispettivi che riscontrino, *ex post*, l'insussistenza della regolarità contributiva.

Obbligatorietà di iscrizione alle Casse Edili

Il Ministero torna sulla questione circa la presunta obbligatorietà dei versamenti alla Cassa Edile per le aziende "inquadrate nell'ambito del settore edile".

La circolare esamina la problematica e, in linea con quanto già precisato dal Ministero in una recente nota, conclude che l'iscrizione e i relativi versamenti "sembrano" costituire un vero e proprio onere per le aziende edili.

La data per la verifica della regolarità

I requisiti per la regolarità contributiva non cambiano granché e la circolare ribadisce la necessità, in caso di autocertificazione, che la verifica avvenga alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria regolarità, "essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente".

Le disposizioni degli Istituti dovranno chiarire come tale norma vada a coordinarsi con la previsione, di un termine "di grazia" pari al massimo a 15 giorni per chi non possiega i requisiti di regolarità.

I procedimenti per l'emissione del Durc – il termine per la regolarizzazione

E' confermato il termine di trenta giorni per l'emissione del Documento, con l'eventuale silenzio-assenso nel caso di mancata emissione del Durc nei termini.

Ricorsi dilatori o manifestamente infondati: l'azienda è comunque regolare!

La circolare conferma la norma contenuta nel decreto che cancella le disposizioni degli Enti riguardo ai ricorsi presentati a scopi dilatori o pretestuosi.

In tal caso, fino ad oggi il Durc non doveva essere concesso, mentre oggi la circolare precisa che "in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso la regolarità contributiva va sempre dichiarata".

Le irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro che impediscono il rilascio del DURC

Come noto, il Decreto contiene una serie di condizioni ostative ulteriori, rispetto alla mera omissione contributiva, che impediscono il rilascio del Durc.

Per l'elenco delle irregolarità e per i periodi di tempo in cui all'interessato non deve essere rilasciato il Durc, si veda la seguente tabella (A).

| VIOLAZIONE | PERIODO DI NON RILASCIO DEL DURC |
|--|---|
| Artt.589, co.2, c.p | 24 mesi |
| Art.437, c.p. | 24 mesi |
| Art.590, co.3, c.p. | 18 mesi |
| Disposizioni indicate dall'art.22, co.3, lett.a), del D.Lgs. n.494/96 | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'art.89, co.1 e co.2, lett.a), del D.Lgs. n.626/94 | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'art.77, co.1, lett.a) e b), del DPR n.164/56 | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'art.58, co.1, lett.a) e b), DPR n.303/56 | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'art.389, co.1, lett.a) e b), DPR n.547/55 | 12 mesi |
| Art.22, co.12, D.Lgs. n.286/98 | 8 mesi |
| Art.3, commi da 3 a 5, del D.L. n.12/02, convertito, con modificazioni, dalla L. n.73/02 del 23 aprile, (come modificato dall'art.36-bis del D.L. n.223/06 conv. dalla L. n.248/06 | 6 mesi |
| Artt.7 e 9, D.Lgs. n.66/03 | 3 mesi |

Inutile risulta anche, precisa il Ministero, sostituire il responsabile della violazione (ad esempio cambiando il dirigente condannato penalmente) perché l'azienda non potrà comunque ottenere il Durc per il periodo prestabilito.

Da ultimo, occorre soffermarsi sulla indicazione circa l'ambito operativo della sanzione accessoria rappresentata dal mancato rilascio del Durc. Il Ministero ritiene che esso sia limitato ai benefici normativi e contributivi e perciò, qualora non si verta in tale materia, il Durc dovrà essere rilasciato anche alle aziende che si siano responsabili delle violazioni ricomprese nella tabella "A".

ENEA: guida alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica.

La legge finanziaria 2007, ha previsto per i contribuenti, una detrazione dall'Irpef del 55%, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2007 per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e per la costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica. Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, gli enti, le imprese, per le spese effettuate su edifici o parti di edifici o su unità

immobiliari di qualsiasi categoria catastale. Per tutti gli interventi possono essere detratte le spese per le prestazioni professionali necessarie alla loro realizzazione, compresa la redazione dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e l'asseverazione.

Gli interventi su edifici esistenti ammessi alla detrazione sono:

- interventi sull'involucro edilizio, cioè sulle murature esterne e le finestre che delimitano la parte riscaldata dell'edificio dall'esterno o da vani non riscaldati;
- interventi di riqualificazione energetica complessiva dell'edificio;
- installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda;
- interventi di sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Per quanto riguarda le strutture orizzontali, ovvero pavimenti e coperture, nella finanziaria sono previste detrazioni analoghe a quelle delle strutture verticali, rispettando limiti ovviamente diversi.

Si è ancora in attesa di un decreto attuativo al riguardo.

È ragionevole ipotizzare che saranno definite norme analoghe a quelle delle pareti verticali ma con diversi valori di trasmittanza da rispettare.

Queste detrazioni fiscali non sono cumulabili con le detrazioni del 36% previste per la manutenzione straordinaria delle abitazioni né con altre agevolazioni fiscali nazionali. Sono però compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) di cui al DL del 24 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e con eventuali specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.

Cosa fare per poter usufruire della detrazione

- Richiedere ad un tecnico abilitato la certificazione energetica (ai sensi del DL 192/2005) o l'attestato di qualificazione energetica conforme all'allegato A del DL 19/2/2007. Entrambi devono essere redatti al termine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 da un tecnico abilitato;
- nel caso di attestato di qualificazione energetica, questi può essere anche il progettista dell'edificio o il direttore dei lavori.

Per maggiori dettagli riguardo tali documenti si rimanda a pag. 16.

- Richiedere ad un **tecnico abilitato** l'asseverazione che attesti che l'intervento risponda ai requisiti tecnici richiesti. Questa può essere compresa in quella del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate. E può essere unica se, per uno stesso edificio o unità immobiliare, viene effettuato più di un intervento, che possa usufruire della detrazione fiscale.

- Effettuare i pagamenti, tramite bonifico postale o bancario, da cui risulti la causale del versamento, il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione, la partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a cui il versamento è destinato.

- Compilare la scheda informativa relativa agli interventi realizzati conforme all'allegato E del DL del 19/2/2007.

- Trasmettere all'ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, i seguenti documenti, necessari per qualunque tipo di intervento:

- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
- copia della scheda informativa (allegato E del DL del 19/2/2007) per il monitoraggio dei risultati delle misure di incentivazione previste dalla finanziaria.

Questa documentazione può essere trasmessa utilizzando il sito www.acs.enea.it, che rilascerà ricevuta informatica, o tramite raccomandata con ricevuta semplice, a: **ENEA, Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile, via Anguillarese, 301 - 00060 S. Maria di Galeria - RM, specificando come riferimento "Finanziaria 2007 riqualificazione energetica"**.

- Conservare ed eventualmente esibire, a richiesta della Amministrazione Finanziaria, tutta la documentazione, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;

se gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici, va conservata ed esibita anche copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;

se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, infine, va conservata la dichiarazione del consenso ai lavori da parte del possessore.

Con l'entrata in vigore del DLgs 311/2006, le decisioni condominiali possono essere adottate a maggioranza semplice se esiste un attestato di certificazione o una diagnosi energetica, che individui gli interventi da fare e ne attesti i risultati in termini di contenimento del fabbisogno energetico. [Clicca qui per la Guida Enea](#)

REGIME FISCALE SEMPLIFICATO : I NUOVI CHIARIMENTI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE

La Manovra 2008 ha introdotto un regime fiscale semplificato destinato alle ditte individuali e ai professionisti che svolgono la propria attività con una modesta dimensione organizzativa.

In pratica, in luogo della tradizionale tassazione Irpef e Irap viene prevista una tassazione sostitutiva con aliquota al 20%.

Riguardo all'Iva, invece, questi soggetti diventano assimilati ad un privato: devono certificare il corrispettivo (fattura o scontrino o ricevuta fiscale) ma senza addebito dell'Iva al cliente e senza detrazione dell'Iva sugli acquisti.

In pratica coloro che staccano ricevuta fiscale o rilasciano scontrino potranno mantenere invariato il prezzo e incamerare la parte corrispondente all'Iva "teorica" in quanto non più dovuta all'erario.

Le persone fisiche che decideranno di fruire di questo nuovo regime, potranno inoltre contare su alcune significative semplificazioni in termini di adempimenti amministrativi e contabili e, inoltre, saranno esonerati dagli studi di settore.

Quelle che seguono, in estrema sintesi, sono le principali caratteristiche del nuovo regime.

Data comunque la complessità del sistema (che sembra semplificato, ma in realtà, sul piano tecnico, non lo è più di

tanto, soprattutto nel passaggio tra vecchie e nuove regole), segnaliamo che quelle che seguono sono solo le note caratteristiche essenziali; rimandiamo quindi al contatto con lo studio per i necessari chiarimenti ulteriori.

I requisiti di accesso

Potranno accedere al nuovo regime coloro che nel 2007 hanno conseguito ricavi e compensi in misura non superiore a 30.000 euro. Occorre però rispettare anche alcune ulteriori condizioni riferite al 2007 che sono:

- a) non aver effettuato cessioni all'esportazione;
- b) non aver sostenuto spese per lavoro (dipendenti o assimilati);
- c) non aver acquistato nel triennio 2005/2007 beni strumentali per un costo complessivo superiore ai 15.000 euro (rilevano nel computo anche i leasing e i canoni di locazione. Compreso l'affitto dell'immobile strumentale).

Coloro che sono esclusi

Sono comunque esclusi dal regime dei minimi i contribuenti che operano in attività alle quali si applicano regimi speciali Iva quali l'agricoltura, i tabaccai, il commercio di fiammiferi, l'editoria, la gestione di telefonia pubblica, la rivendita di documenti di trasporto pubblico, i giochi e gli intrattenimenti, le agenzie di viaggi, l'agriturismo, le vendite a domicilio gli antiquari e le agenzie di vendita all'asta di oggetti d'arte. Anche il fatto di detenere quote in Snc, Sas e, in taluni casi, di Srl, non rende applicabile il regime.

Come fruire del regime

Coloro che presentano le caratteristiche richieste operano naturalmente nel regime dei minimi con tutto quel che ne consegue (aspetti che vedremo tra breve). E' comunque possibile optare per continuare ad operare secondo le regole fiscali tradizionali. Se nel corso del primo periodo del 2008, sono state già poste in essere operazioni attive (fatture) applicando l'Iva, è comunque possibile "correggere" l'operazione (con una nota di variazione) e passare comunque al nuovo regime. L'importante è intervenire prima del primo versamento periodico Iva del 2008.

Le semplificazioni

I contribuenti minimi sono esonerati:

- 1) dagli obblighi di registrazione delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti e dalla tenuta delle scritture contabili in generale;
- 2) dalla tenuta e conservazione dei registri;
- 3) dalla presentazione della dichiarazione Iva e dalla comunicazione annuale dati Iva;
- 4) dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori;
- 5) dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati sugli studi di settore.

Gli obblighi che restano

Restano comunque a carico dei contribuenti minimi;

- 1) l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi;
- 2) l'obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d'imposta provvedendo al relativo versamento mensile;
- 3) l'obbligo di presentare gli elenchi Intrastat;
- 4) l'obbligo di conservare i documenti emessi (scontrini, ricevute, fatture).

La tassazione del reddito

Le imprese e i professionisti "minimi" devono tassare il reddito che risulta dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi effettivamente percepiti a quello delle spese effettivamente sostenute nell'anno. Rileva, in pratica, sempre l'effettivo pagamento (principio di cassa). Restano deducibili dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali.

I professionisti "minimi" devono comunque subire la ritenuta del 20% sui compensi percepiti. Questo è un aspetto critico perché, di fatto, questi soggetti si troveranno con un credito fisiologico nella dichiarazione dei redditi che non sempre sarà possibile compensare e che quindi potrebbe dover essere necessariamente chiesto a rimborso, con le ovvie conseguenze.

L'imposta sostitutiva

Il reddito determinato come sopra, è tassato con un'imposta sostitutiva dei redditi, delle addizionali regionali e comunali del 20%. Nel caso di imprese familiari l'imposta è dovuta dal titolare ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.

Il regime Iva

I contribuenti minimi non addebitano l'Iva sulle operazioni attive e non possono detrarre l'Iva assolta sugli acquisti. Sulla fattura occorrerà apporre una dicitura apposita "operazione effettuata ai sensi del co.100, dell'art.1, della L. n.244/07". Se l'importo della fattura supera i 77,47€ occorre apporre e annullare il bollo.

Segnaliamo anche che le specifiche regole generali dell'Iva, nel caso di accesso al regime, in taluni casi possono comportare la necessità di "riversare" l'Iva detratta sugli acquisti del 2007 e anche degli anni precedenti.

Questo, ovviamente, potrebbe non rendere conveniente la scelta del nuovo regime.

La decadenza

Segnaliamo, infine, che nel caso in cui i ricavi o compensi superino di oltre il 50% il limite di 30.000 euro (superino cioè i 45.000€), il regime viene disapplicato nell'anno stesso in cui avviene il superamento. Ne consegue che il contribuente, in tal caso, dovrà riattivare tutti gli adempimenti sospesi e, quel che è peggio, versare l'Iva relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'intero anno (scorporandola dal corrispettivo incassato e detraendo l'Iva sugli acquisti comunque). Occorre, quindi, prestare al riguardo particolare

ATTENZIONE

Non esiste un criterio di valutazione fisso per dire se il nuovo regime conviene o non conviene. La valutazione va fatta a tutto tondo di caso in caso, considerando gli effetti che ci sono sull'Iva (ad esempio il fatto di incamerare l'Iva sui corrispettivi potrebbe rendere interessante il sistema per coloro che operano con i privati) e il risparmio che si

può ottenere sulla tassazione ordinaria (la sostitutiva del 20% è più bassa della prima aliquota Irpef ordinaria che è del 23%. Ma occorre considerare il fatto che i minimi perdono le detrazioni e le deduzioni Irpef).

Si può affermare, però, che molto spesso questo nuovo regime è fiscalmente interessante per le persone che possiedono comunque altri redditi che sono ordinariamente tassati nella dichiarazione dei redditi.

REVISIONE RENDITA CATASTALE

È ricorrente trovarsi nella condizione di dover accertare – dopo una visura, una rendita catastale “esagerata”. Se ricorrono le condizioni previste nel comma 1 dell’art.35 del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n.917 – è possibile richiedere una verifica all’Ufficio del Territorio per un riclassamento dell’unità immobiliare. [Vedi qui il documento scaricare e presentare.](#)

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI



La Legge Finanziaria per il 2008 consente a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate **posseduti al 1° gennaio 2008**, e ciò ai fini della determinazione dei redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni ovvero di partecipazioni qualificate o no. Si tratta, quindi, di una riedizione di precedenti provvedimenti, per cui le indicazioni diramate in passato sono da considerare valide anche in relazione a quest’ultima riapertura.

La rivalutazione consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima, da asseverare entro il 30 giugno 2008 e, entro tale data, si versa l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. Quindi, le date che ritmano il nuovo provvedimento, sono le seguenti:

| Possesso | Redazione perizia | | |
|------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01.2008 | 30.06.2008 | 30.06.2009 | 30.06.2010 |
| | Versamento imposta (1° rata) | Versamento 2° rata | Versamento 3° rata |

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo (tra l’altro uguale al nuovo valore del saggio legale di interesse).

Poiché la norma agisce sulla data cui riferire il possesso dei beni, si determina il sorgere di un nuovo provvedimento di rivalutazione con la conseguenza che, se un soggetto avesse già rivalutato un bene e ne fosse ancora in possesso al 1° gennaio 2008, volendolo nuovamente rivalutare, dovrà predisporre una nuova perizia e determinare e versare una nuova imposta sostitutiva, chiedendo a rimborso quanto già versato e sospendendo il pagamento delle rate ancora dovute.

L’imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2008, come risultante dalla perizia di stima e, in particolare, l’aliquota è del:

- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2008, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni. Per i terreni la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell’imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell’atto. Diversamente, in caso di cessione di partecipazioni, la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita. Quindi, una partecipazione ceduta, si pone, il 3 aprile 2008, può essere rivalutata con una perizia redatta successivamente. Questa possibilità, tuttavia, vale solo nel caso in cui la partecipazione non sia immessa in un regime di risparmio amministrato o gestito.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data del 1° gennaio 2008 e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall’esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

La scelta tra l’accedere alla rivalutazione ovvero la tassazione delle plusvalenze secondo le regole ordinarie dipende da una serie di variabili e, in sintesi:

1. pensando alle sole aree edificabili, il costo derivante dall’applicazione dell’aliquota del 4% sul valore complessivo dell’area al 1° gennaio 2008 da un lato, e l’esborso dovuto alla tassazione della plusvalenza separatamente dagli altri redditi, piuttosto che la scelta per la tassazione ordinaria, dall’altro;
2. quanto alle partecipazioni non qualificate, il costo derivante dall’applicazione dell’aliquota del 2% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2008 da un lato, e il prelievo del 12,5% sulla plusvalenza realizzata dall’altro (si ricorda che, in questa ipotesi, conviene accedere alla rivalutazione se l’importo della plusvalenza supera il 16,6% del corrispettivo presunto per la cessione della partecipazione);
3. quanto alle partecipazioni qualificate, il costo derivante dall’applicazione dell’aliquota del 4% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2008 da un lato, e il prelievo che deriverebbe dall’assoggettare a imposizione progressiva il 54,6% della plusvalenza realizzata (questa percentuale è quella che ci si attende sia definita da un Decreto Ministeriale di prossima emanazione per rimodulare la quota imponibile delle plusvalenze da partecipazioni qualificate, alla luce della riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27,5%).

È sempre opportuno ricordare che, per le partecipazioni, il fatto che la rivalutazione valga ai fini dei redditi diversi

impedisce di dare rilevanza a tale valore nell'ambito di categorie reddituali di altro tipo, segnatamente di capitale. Quindi, se dovesse essere che un socio recede da una società, il reddito da recesso - differenza tra somme attribuite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - si determina secondo il valore della partecipazione non rivalutato.

SUCCESSIONI E DONAZIONI. L'IMPOSTA FRA NUOVE E VECCHIE FRANCHIGIE



Il collegato alla Finanziaria 2007, con il quale è stata reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni, riconosce nei confronti di determinate categorie di beneficiari alcune franchigie, che si differenziano in relazione al rapporto di coniugio o parentela esistente tra beneficiario e disponente. Le stesse ammontano a 1 milione di euro per il coniuge e i discendenti in linea retta, a 100mila euro per i fratelli e le sorelle.

A partire dal primo gennaio 2007, la Finanziaria dello scorso anno ha, inoltre, istituito una franchigia di 1,5 milioni di euro in favore dei portatori di handicap, a prescindere dalla sussistenza di un qualsiasi legame di coniugio o parentela con il disponente.

Nei limiti dei predetti importi di franchigia, fruibili per intero da ciascun beneficiario ma non cumulabili, l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni è esclusa.

Oltre i predetti limiti, l'imposta è dovuta con l'aliquota del 4% per le disposizioni effettuate in favore del coniuge e dei parenti in linea retta e del 6% per le disposizioni in favore di fratelli e sorelle. Per quanto riguarda le disposizioni effettuate nei confronti di portatori di handicap, le aliquote applicabili sul valore eccedente la franchigia sono individuate in funzione del rapporto eventualmente esistente tra questi e il disponente; in mancanza, si applica l'aliquota dell'8%, prevista, in genere, per tutti coloro che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela. Le franchigie non operano per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, che sono, quindi, ordinariamente dovute in misura proporzionale, né relativamente all'imposta fissa di registro da corrispondere per la registrazione degli atti *inter vivos* a titolo gratuito.

Sono queste alcune delle precisazioni rese dall'agenzia delle Entrate con la [circolare n. 3/E](#) del 22 gennaio 2008. Il documento ha esaminato, inoltre, gli aspetti problematici riguardanti le modalità di computo del valore complessivo (coacervo) sul quale si applicano le franchigie.

Per effettuare correttamente il computo del coacervo, è necessario fare riferimento alle disposizioni del Testo unico n. 346 del 1990, nella versione vigente al 24 ottobre 2001, in virtù dell'espresso rinvio contenuto nel decreto legge 262/2006.

In particolare, ai predetti fini, si applicano gli articoli 8, comma 4, e 57, comma 1, del Testo unico n. 346 del 1990, ai sensi dei quali è necessario sommare al valore dei beni assoggettati a tassazione quello di tutte le donazioni pregresse disposte in favore del beneficiario. Ne consegue che le franchigie possono risultare ridotte dal valore - attuale - delle donazioni precedenti.

Circa l'adeguamento del valore delle donazioni pregresse a quello attuale, è particolarmente rilevante la precisazione che detto valore, una volta attualizzato, va preso in considerazione per la sola parte relativamente alla quale sia stata, a suo tempo, riconosciuta una franchigia, in misura proporzionale rispetto all'ammontare di quest'ultima.

L'Agenzia ha precisato, altresì, che nel calcolo del coacervo vanno considerate tutte le donazioni - comprese quelle effettuate durante il periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata soppressa - per le quali l'imposta non sia stata in tutto o in parte corrisposta in virtù di franchigie o esenzioni spettanti, *ratione temporis*, in virtù di determinati rapporti parentali intercorrenti tra il beneficiario e il disponente.

Tale affermazione è ispirata dalla volontà di evitare, per motivi di equità, che le franchigie siano diminuite dal valore di donazioni per le quali l'imposta sia stata già corrisposta.

Per espressa disposizione di legge, non possono invece essere mai considerate nel computo del coacervo le donazioni esenti ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico n. 346 del 1990. Quindi, ad esempio, a tali fini non rileva il valore dei trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali effettuati in favore dei discendenti e del coniuge, appunto contemplati nel predetto articolo 3.

Non devono, poi, essere considerate nel computo le donazioni registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 55 e 59 del medesimo Testo unico.

Peraltro, come è stato chiarito, le regole sul computo del coacervo devono ora considerarsi applicabili anche a tutti gli altri atti a titolo gratuito, attualmente ricompresi nell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché ai vincoli di destinazione.

Ciò comporta, tra l'altro, che ai fini del computo rilevano non solo le donazioni pregresse, ma anche gli altri atti a titolo gratuito e i vincoli di destinazione precedentemente posti in essere in favore del beneficiario.

In ultimo, nella circolare è stato sottolineato che il computo del coacervo vale solo ai fini dell'applicazione delle franchigie. Cosicché, una volta individuata la franchigia in concreto utilizzabile, le aliquote devono essere applicate esclusivamente sul valore dei beni oggetto dell'attribuzione eccedente la franchigia stessa, e non anche sul valore dei beni oggetto delle donazioni pregresse.

(Agenzia Delle Entrate : Art. di [Carla Tiberino](#))

SULLE PLUSVALENZE TITOLI EREDITATI, CONTA IL VALORE DI SUCCESSIONE

Successione e plusvalenze Per determinare il costo della partecipazione per il calcolo delle plusvalenze, si prende in considerazione il valore definito o dichiarato ai fini di tale imposta, anche quando la stessa non è dovuta per effetto della franchigia, mentre per i titoli non soggetti a imposta (articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990) si assume il valore normale alla data di apertura della successione. Sulla base di questi principi, inseriti nel comma 6 dell'articolo 68 del Tuir, l'Agenzia ha

risposto in maniera affermativa al quesito volto a chiarire se, con la reintroduzione dell'imposta di successione, fosse confermata l'interpretazione per cui si assume il valore definito o dichiarato ai fini dell'imposta di successione, anche nel caso in cui la franchigia determina il non assolvimento della stessa.

Estromissione dell'immobile strumentale dall'attività Per determinare il valore normale dei beni immobili strumentali, i moltiplicatori delle rendite catastali vanno maggiorati del 40% se si tratta di fabbricati di categoria "B" e del 20% in caso di beni appartenenti ad altre categorie, come previsto rispettivamente dai decreti legge 262/2006 e 168/2004. Questo quanto precisato dall'Agenzia in tema di estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'attività dell'impresa individuale. La Finanziaria 2008, infatti, al comma 37 dell'articolo 1, prevede per l'imprenditore che al 30/11/07 utilizza beni immobili strumentali, la possibilità di optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, previo pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10% della differenza tra il cosiddetto valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto. Per determinare il valore normale si applicano i moltiplicatori alla rendita catastale. Nell'ambito di questo calcolo il quesito, risolto positivamente dall'Agenzia, era volto a chiarire se ai moltiplicatori si debbano applicare o meno le maggiorazioni di cui ai citati decreti.

SUCCESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA: AGEVOLATO IL PASSAGGIO AL CONIUGE - Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 31)

ESENTI DA IMPOSTA ANCHE I TRASFERIMENTI DI AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ

Il coniuge non paga più l'imposta sulle successioni e donazioni sul trasferimento di aziende, di quote societarie e di azioni. E se nell'azienda trasferita è presente un immobile, anche le imposte ipotecaria e catastale per l'espletamento delle formalità di trascrizione e di voltura non sono dovute. Presupposti principali per godere dell'esenzione sono: la prosecuzione per almeno cinque anni dell'esercizio dell'attività dell'impresa trasferita e, nel caso si trasferiscano partecipazioni, la conservazione del controllo societario per il medesimo periodo.

Come si ricorderà, con il decreto legge 262/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 286/2006) è stata reintrodotta nel nostro sistema tributario l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Con il ritorno dell'imposta, anche il trasferimento a causa di morte o a titolo gratuito tra vivi di aziende e di partecipazioni (quote sociali e azioni) rientra tra gli atti per i quali è dovuto il tributo.

Tuttavia, con la Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) era stato previsto un caso di esenzione dal pagamento dell'imposta, vale a dire quando a beneficiare del trasferimento sono i "discendenti" che, con espressa dichiarazione, accettino di proseguire l'attività d'impresa o di mantenere il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

A tale beneficio si accompagna anche quello dell'esenzione dal pagamento delle imposte ipotecaria e catastale se nel passaggio d'azienda è compreso un immobile.

Delle stesse agevolazioni, però, non era stato ammesso a usufruire anche il coniuge del donante o della persona deceduta.

La Finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 31, della legge 244/2007) interviene a colmare questa lacuna, estendendo ai coniugi il beneficio dell'esenzione, sempre che sussistano le stesse condizioni già dettate per i discendenti.

I presupposti per l'esenzione

Con l'entrata in vigore della legge finanziaria, quindi, l'esenzione da imposta sulle successioni e sulle donazioni (e dalle imposte ipotecarie) è ammessa in presenza delle condizioni di seguito riportate:

1. destinatari del trasferimento devono essere, come detto, il **coniuge** e i **discendenti** del disponente. L'agevolazione non spetta, pertanto, anche a fratelli e sorelle o altri parenti
2. quando si ereditano o si ricevono in donazione quote di società o azioni di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, è necessario che, grazie al passaggio delle partecipazioni, i destinatari acquisiscano o integrino il controllo della società. In altri termini, a seguito del trasferimento, i beneficiari devono poter esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della società. Se le quote sono possedute in società di persone, la legge non pone alcuna particolare condizione per l'ottenimento dell'agevolazione
3. i beneficiari del trasferimento d'azienda, o della partecipazione in società, devono proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. In caso contrario, si decade dal beneficio
4. tale impegno, infine, deve essere espressamente dichiarato dagli eredi (o donatari) nella dichiarazione di successione (o nell'atto di donazione).

Se manca anche una delle condizioni sopra elencate, non si ha diritto all'agevolazione fiscale. Si decade dalla stessa nel caso in cui sia già stata fruita.

Effetti derivanti dalla perdita del beneficio

La decadenza comporta il pagamento:

- dell'imposta sulle successioni e donazioni, nella misura ordinaria
- di una sanzione amministrativa (prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997) pari al 30% del tributo non versato
- degli interessi di mora, che vanno calcolati dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.

E' utile ricordare che l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 341/2007, ha precisato che non rientra tra le cause di decadenza il conferimento dell'azienda o della partecipazione in un'altra società, al fine di continuare l'attività imprenditoriale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla donazione o dall'apertura della successione. L'operazione di conferimento, difatti, in tal caso è ritenuta assimilabile al proseguimento dell'esercizio dell'attività d'impresa e non determina, pertanto, la perdita del beneficio dell'esenzione.

In tale occasione, l'Agenzia ha chiarito che si deve intendere rispettata la condizione della prosecuzione dell'attività, quando, ad esempio, l'azienda è conferita in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta. Oppure quando si conferisce l'azienda in una società di capitali, a patto che, in tal caso, le azioni o le quote assegnate al beneficiario gli consentano di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della società stessa.

L'agevolazione in sintesi

A CHI SPETTA: coniuge, discendenti.

IN COSA CONSISTE: non dovuta imposta di successione e donazione e imposte ipotecaria e catastale.

LE CONDIZIONI: proseguimento dell'attività o controllo della società per almeno 5 anni.

COSA COMPORTA LA DECADENZA: versamento dell'imposta, della sanzione (30%) e degli interessi di mora.

Paolo Calderone

DAL 30 APRILE 2008 CAMBIANO LE REGOLE PER ASSEGNI E CONTANTE

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 a partire dal 30 aprile 2008 cambieranno le regole sull'utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore.

Viene ridotta la soglia per i pagamenti con contante da € 12.500 a € 5.000

Drasticamente ridotto da 12.500 a 5.000 euro il limite consentito per il pagamento utilizzando denaro contante e/o assegni al portatore. Importi superiori a 5 mila euro non potranno essere pagati con denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a 5 mila euro dovranno essere con clausola di "non trasferibilità".

La legge prevede inoltre che un'operazione unitaria di importo superiore a 5 mila euro non potrà essere frazionata in tante operazioni inferiori a 5 mila euro: ricorrendo la fattispecie permane il divieto dell'uso del contante e degli assegni trasferibili.

La legge definisce l'operazione frazionata: "un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Cambierà la circolazione degli assegni

Cambiano in maniera sostanziale le modalità per il rilascio degli assegni da parte di banche e Poste.

Infatti:

- sia i libretti di assegni bancari e postali che gli assegni circolari verranno consegnati al cliente con prestampata la clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili. Nel caso vengano richiesti assegni privi della clausola di non trasferibilità, il richiedente dovrà pagare un'imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno;

- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (ovvero gli assegni che il traente emette con le formule "mio proprio", "a me stesso", etc.) potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o alle Poste: non potranno essere girati a un soggetto diverso da banca o poste.

- gli assegni di cui è consentita la girata (e cioè quelli richiesti senza la clausola di non trasferibilità e di importi inferiori a 5.000 euro), dovranno recare la cosiddetta girata "piena": ossia il beneficiario dell'assegno va identificato con i dati anagrafici o con la ragione sociale e quando il beneficiario gira sua volta l'assegno dovrà oltre la girata indicare anche il suo codice fiscale.

Sanzioni

L'utilizzo di denaro contante o di assegni non conformi a quanto sopra, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'uno e il 40% dell'importo trasferito

RISTRUTTURAZIONE DI PIÙ EDIFICI IN AMBITO CONDOMINIALE - Il tetto di 48mila euro spetta per ogni



abitazione posseduta La risoluzione n. 19/E del 25.1.2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di interventi di ristrutturazione effettuati su parti comuni di un edificio nel quale una stessa persona è proprietaria di più unità immobiliari, costui può portare in detrazione un importo complessivo pari alla somma delle quote spettanti per ciascuna unità immobiliare, fermo restando il limite massimo di spesa su cui calcolare il beneficio, pari ad € 48.000 per abitazione. L'Agenzia fa riferimento alla novità, introdotta dall'art. 35, comma 35-quater, della L. 248/2006 (di conversione del cosiddetto «decreto

Bersani»), ai sensi del quale, a far data dall'1.10.2007, il tetto massimo della spesa cui è possibile applicare la detrazione del 36%, pari a € 48.000, si riferisce alle singole unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi di recupero e non più, come prima, al singolo contribuente. Quanto sopra è stato precisato anche con la circolare n. 28/E del 4.8.2006, la quale ha affermato che il limite sul quale calcolare la detrazione è ora fissato espressamente nella sua misura massima e complessiva in relazione all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione. Inoltre, come chiarito dalla risoluzione n. 206/E del 3.8.2007, le spese sostenute per i lavori condominiali sono oggetto di un'autonoma previsione agevolativa e devono quindi essere considerate in modo autonomo. Ciò stante il contribuente può quindi usufruire di un tetto massimo per le spese relative a ogni singolo appartamento ed uno per ciascuna quota spettante per la manutenzione delle parti comuni, ordinaria e straordinaria (ovviamente ogni quota da portare in detrazione per ciascun immobile va rapportata alla percentuale di possesso di ogni proprietario fino al raggiungimento del limite imposto dalla norma).

NUOVO GARAGE SENZA CREDITO D'IMPOSTA- Risoluzione n. 30/E del 1° febbraio 2008



Non si estende alle pertinenze il bonus previsto per il riacquisto della prima casa entro un anno dalla vendita

La vendita, effettuata entro cinque anni dalla data di acquisto, di un posto auto comprato con i benefici "prima casa" comporta la perdita delle agevolazioni fruite; né il successivo acquisto, entro un

anno, di un nuovo garage dà diritto al credito d'imposta, previsto invece per gli immobili abitativi. L'atto di acquisto della nuova pertinenza potrà godere dell'agevolazione "prima casa" solo se ricorrono i requisiti e le condizioni di legge (comma 3, nota II-bis, articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sul Registro, Dpr 131/1986). E' quanto chiarito dalla [risoluzione n. 30/E](#) del 1° febbraio, con cui l'agenzia delle Entrate risponde al quesito di un notaio incaricato di stipulare l'atto di acquisto di un garage destinato a pertinenza di un'abitazione principale, successivamente alla vendita di un posto auto acquistato nel giugno 2003 usufruendo dell'agevolazione "prima casa". Il notaio ritiene che l'atto possa fruire del beneficio "prima casa" e del credito d'imposta perché destinato a pertinenza dell'abitazione principale dei suoi acquirenti.

L'Amministrazione finanziaria, dopo un'attenta ricostruzione dei dati normativi, chiarisce alcuni punti.

Innanzitutto, il regime agevolativo "prima casa" si applica per l'acquisto di immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale, e delle relative pertinenze, anche se comprate separatamente. L'alienazione dell'unità abitativa e/o delle pertinenze entro cinque anni dalla data di acquisto comporta la perdita dei benefici fiscali fruiti, a meno che non si compri, entro un anno dalla vendita, un altro immobile da destinare ad abitazione principale. Nel caso in esame, la vendita dell'immobile agevolato - il posto auto - non è seguita dall'acquisto di un'abitazione principale ma di un'altra pertinenza, il garage: ciò comporta la perdita del regime di favore. Il riacquisto del box, quindi, non può beneficiare del credito d'imposta perché requisito essenziale per poterne usufruire è che entrambi gli atti di acquisto degli immobili possano godere dei benefici "prima casa" (articolo 7, comma 1, legge 448/1998). Condizione che, nel caso specifico, non si verifica, data la perdita del regime agevolativo per la vendita del posto auto.

All'atto di acquisto del garage, invece, può essere riconosciuta l'agevolazione prima casa solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma: "...le agevolazioni spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato (...)".

RIFIUTI TECNOLOGICI : OBBLIGHI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO

Dal primo gennaio 2008, il nuovo decreto sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti tecnologici, attribuisce ai produttori il dovere di raccogliere, smistare, smaltire ed eventualmente riutilizzare i rifiuti tecnologici (RAEE). Sono definiti RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) i rifiuti da apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici, come, ad esempio, elettrodomestici, personal computer, apparecchi per telecomunicazioni; apparecchi radio, televisivi, registratori, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici.

La normativa : La materia dei RAEE è regolata da diverse direttive europee, recepite in Italia con il Decreto Legislativo 151 del 25 luglio 2005.

La normativa vigente prevede per i produttori l'obbligo di iscriversi a un apposito registro per dichiarare le quantità di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche immesse sul mercato e di aderire ad un Sistema Collettivo/Consorzio che si occupa di raccolta, trasporto, stoccaggio, riciclaggio e smaltimento dei RAEE.

Proprio al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema debbano essere ripartiti tra i produttori, l'art. 14 del D.L. 151/2005 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Inoltre, l'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche è subordinata all'iscrizione del produttore all'iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.

Un prossimo decreto attuativo imporrà ai distributori di ritirare gratuitamente i RAEE lasciati presso di loro dai consumatori e a inviarli nelle apposite piazzole ecologiche.

I cittadini sono tenuti a separare i RAEE dagli altri rifiuti e a conferirli alla distribuzione oppure alle isole ecologiche comunali.

I RAEE verranno quindi prelevati periodicamente da sistemi collettivi o consorzi dei produttori che li trasferiranno presso i centri di trattamento.

REGOLE CHIARE PER L'IMPOSTA SUI MUTUI - Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 160)



Specificamente individuato il soggetto tenuto al pagamento in caso di revoca dell'aliquota "prima casa"

Novità in materia di imposta sostitutiva dovuta per i mutui finalizzati all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione della "prima casa". Per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 agli

articoli 18 e 20 del Dpr 601/1973:

1. l'aliquota ridotta, pari a 0,25% dell'importo del mutuo, si applica a condizione che la parte mutuataria renda nell'atto (o in allegato al medesimo) una dichiarazione attestante che si tratta di un finanziamento erogato per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare dell'agevolazione "prima casa" (elencate nella nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al Dpr 131/1986)
2. in caso di decadenza dall'agevolazione "prima casa", il soggetto che ha chiesto il mutuo è tenuto a corrispondere la differenza tra l'imposta sostitutiva liquidata con l'aliquota del 2% e quella già pagata in misura ridotta, oltre alla sanzione pari al 30% di questa differenza
3. l'ufficio competente a riscuotere la maggiore imposta sostitutiva e a irrogare la sanzione è quello presso il quale è stato registrato l'atto di compravendita con agevolazione "prima casa" e l'avviso di revoca deve essere notificato nel termine di decadenza di tre anni dal verificarsi dell'evento che ha comportato la perdita dei benefici medesimi.

Di seguito i motivi che hanno indotto il legislatore a emanare la disposizione descritta al precedente punto 2. L'imposta sostitutiva in esame è stata introdotta dagli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973 e si applica ai finanziamenti a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a 18 mesi), in sostituzione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, nonché delle tasse sulle concessioni governative. Il versamento all'Erario viene effettuato da parte degli istituti di credito mutuanti (soggetti passivi del tributo), non per ogni singolo finanziamento posto in essere, ma in modo cumulativo, sull'ammontare delle somme erogate nel periodo di riferimento (un semestre), sulla base di una dichiarazione presentata all'ufficio delle Entrate.

E' consuetudine, però, che i contratti di mutuo contengano specifiche clausole con le quali gli enti finanziatori fanno gravare l'imposta sui soggetti beneficiari dei mutui medesimi. Prima del 31 luglio 2004, l'imposta sostitutiva si applicava nella misura dello 0,25%, indipendentemente dalla finalità per la quale il mutuo veniva erogato.

Con l'entrata in vigore della legge 191/2004, che ha inserito l'articolo 1-*bis* nel DI 168/2004, è stata elevata al 2% l'aliquota da applicare ai finanziamenti che non si riferiscono all'acquisto della prima casa di abitazione, con la precisazione che per beni immobili diversi dalla prima casa si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del Dpr 131/1986.

Come chiarito con la norma di interpretazione autentica dettata dall'articolo 2 del DI 220/2004, l'aumento riguardava soltanto i mutui richiesti per finanziare l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di seconde case. Per tutte le altre tipologie di finanziamenti superiori a 18 mesi, compresi quelli che si riferiscono alla prima casa d'abitazione, continuava ad applicarsi l'aliquota dello 0,25 per cento.

Da quanto premesso, risultava evidente che, se il mutuatario usufruiva dell'aliquota ridotta, il mantenimento della stessa era subordinato alle vicende tributarie legate alla compravendita dell'immobile registrato con l'agevolazione "prima casa" (o al fatto che l'immobile costruito o ristrutturato possedesse le caratteristiche necessarie per beneficiare della medesima agevolazione).

Come è noto, le agevolazioni "prima casa" consistono nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3%, anziché in quella ordinaria del 7%, e nella tassazione in misura fissa a titolo di imposte ipotecaria e catastale (attualmente pari a 168 euro per ciascuna imposta), in luogo di quella proporzionale pari, rispettivamente, al 2 e all'1% del valore dell'immobile.

Se invece l'atto di trasferimento è soggetto a Iva, l'acquirente corrisponde l'imposta usufruendo dell'aliquota agevolata del 4 per cento.

In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici "prima casa" prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, il contribuente decade dall'agevolazione e, conseguentemente, l'ufficio delle Entrate provvede a recuperare la differenza fra le imposte calcolate in misura ordinaria e quelle assolute in misura agevolata, irrogando, inoltre, una sanzione pecuniaria pari al 30% della suddetta differenza. Non si procede alla revoca dell'agevolazione qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Se per la compravendita, oggetto del provvedimento di revoca, il contribuente si è avvalso di un mutuo che ha scontato l'imposta sostitutiva ridotta, la revoca si estende, ai fini fiscali, anche all'atto di mutuo, venendo meno il presupposto (l'acquisto prima casa) per l'applicazione dell'aliquota agevolata; pertanto, sarà dovuta una somma pari all'1,75% dell'importo erogato (cioè la differenza tra l'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 2% e quella determinata con l'aliquota dello 0,25%).

Per questo punto, però, sorgeva una difficoltà operativa, legata all'individuazione del soggetto nei confronti del quale si doveva procedere al recupero della maggiore imposta sostitutiva. Infatti, in base alla riforma del 2004, ai tradizionali requisiti che caratterizzano il sistema dell'imposta sostitutiva (la durata del finanziamento e la qualità dell'ente finanziatore) ne veniva aggiunto un altro, quale l'effettiva destinazione del mutuo, da cui dipendeva la corretta determinazione dell'aliquota da applicare. Tale ulteriore elemento, però, come rilevato dagli operatori del settore(1), mal si conciliava con l'impianto dell'imposta in esame, in quanto, trattandosi di un elemento rientrante nella sfera soggettiva del mutuatario, trascurava il fatto che, ai sensi dell'articolo 17 del Dpr 601/1973, l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'imposta sostitutiva è l'ente erogatore del finanziamento.

Appariva però improprio notificare al suddetto ente l'avviso di pagamento della maggiore imposta, per vicende da lui non conosciute e non direttamente controllabili.

Per superare tale criticità, gli uffici potevano ricorrere al comma 4 dell'articolo 20 del Dpr 601/1973, a norma del quale *"per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alle omissioni o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva, valgono le norme sull'imposta di registro"*.

In forza di tale ampio rinvio, si poteva applicare l'articolo 57, comma 4, del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986), secondo il quale *"l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto a una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa"*, cioè, nella fattispecie in argomento, della parte mutuataria.

La Finanziaria 2008, con la modifica apportata all'articolo 20 del Dpr 601/1973, supera definitivamente i dubbi interpretativi generati dalla riforma del 2004, individuando in maniera puntuale, nell'ipotesi di revoca dei benefici, la parte mutuataria quale soggetto tenuto al pagamento della maggiore imposta sostitutiva e della relativa sanzione.

NOTE:

1) Cfr studio del Consiglio nazionale del notariato n. 75/2004/T: *"Considerazioni in ordine alla nuova aliquota prevista per i finanziamenti a medio/lungo termine"*. Secondo lo studio, stante la diversità tra soggetto passivo dell'imposta sostitutiva e soggetto a cui è imputabile la decadenza dall'agevolazione "prima casa", laddove la decadenza sia imputabile a comportamenti successivi e non a dichiarazioni mendaci, appariva discutibile il recupero della maggiore imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, in aggiunta a quella già pagata dall'istituto di credito.

[Eugenio De Pisi e Remigio Romani](#)

VOLUMETRIA REALIZZABILE IN CASO DI FRAZIONAMENTI

Consiglio di Stato, sentenza 29/01/2008 n. 255

Un'area già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell'ulteriore permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera ed il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione all'intera superficie dell'area (superficie scoperta più superficie impegnata dalla costruzione preesistente), residui l'ulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione" (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 12 luglio 2004 n. 5039).

Ai fini del calcolo della volumetria realizzabile non rileva la circostanza che l'unico fondo del proprietario sia stato suddiviso in catasto in più particelle, dovendosi verificare l'esistenza di più manufatti sul fondo dell'originario unico proprietario (cfr. CdS, sez. V, 26 novembre 1994 n. 1382). Allorché un'area edificabile venga successivamente frazionata in più parti tra vari proprietari, la volumetria disponibile ai sensi della normativa urbanistica nell'intera area permane invariata, con la duplice conseguenza che, nell'ipotesi in cui sia stata già realizzata sul fondo originario una costruzione, i proprietari dei vari terreni, in cui detto fondo è stato frazionato, hanno a disposizione solo la volumetria che residua tenuto conto dell'originaria costruzione e in proporzione della rispettiva quota di acquisto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 1987 n. 91).

SANATORIA EDILIZIA

Consiglio di Stato, sentenza 06/02/2008 n. 351

In materia di sanatoria, **il mancato versamento degli oneri di concessione, la mancata planimetria e la relativa ricevuta della presentazione al catasto, impediscono la formazione del silenzio-assenso**. Nella specie, il silenzio-assenso è escluso in quanto l'opera realizzata in zona boschiva, non è sanabile (articoli 29, comma 12, e 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987 n. 4).

CONDOMINIO: L'USO ESCLUSIVO DI UN POSTO AUTO NEL CORTILE CONDOMINIALE

Cassazione, sentenza 16/01/2008 n. 730

Il condominio, può impedire l'uso esclusivo di un posto auto nel cortile condominiale da parte di un condomino anche se questi lo ha acquistato dal costruttore. E' quanto stabilisce una sentenza della Cassazione nella quale però si chiarisce che per impedire tale uso è necessario accertare che il costruttore al momento della cessione non avesse titolo per trasmettere in proprietà singola ed esclusiva lo spazio in questione. Per impedire l'uso esclusivo infatti occorre stabilire se il parcheggio era stato riservato in proprietà dal costruttore o se, invece, era un spazio diventato condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c. per mancanza di riserva o di menzione nei titoli d'acquisto. Il costruttore - si legge in sentenza - "non aveva riservato 'a proprio nome' i parcheggi nè aveva escluso il cortile comune nei successivi atti di cessione, ove era menzionato ed accettato il regolamento di condominio in precedenza trascritto. Non esistendo la riserva di proprietà del posto macchina nè la sottrazione di esso alla destinazione comune di tutta l'area cortilizia, esso non poteva essere ceduto in proprietà singola [...] con un atto cui il Condominio era rimasto estraneo".

DICHIARAZIONE IVA E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Cassazione, sentenza 01/06/2007 n. 12883

La Cassazione con la sentenza sopra menzionata, ha stabilito che la sola presentazione della dichiarazione Iva nei trenta giorni successivi al termine della scadenza previsto dalla legge non accompagnata anche dal versamento dell'imposta a debito, non consente al contribuente di beneficiare del ravvedimento operoso. L'aspetto rilevante, secondo la Corte, risiede nel fatto che la dichiarazione si chiuda o meno con un debito di imposta: in caso affermativo la sanzione è proporzionale all'imposta dovuta; diversamente è in misura fissa.

CASSAZIONE: NO ALL'APERTURA DA PARTE DI UN CONDOMINO DI UN VARCO NEL MURO CONDOMINIALE

Cassazione, sentenza n.26796/2008

Illegittima ai sensi dell'art. 1102 c.c. è "la realizzazione da parte di un condomino di un varco di accesso, praticato in un muro condominiale, al fine di mettere in comunicazione lo spazio interno, anche comune, dallo stesso delimitato, con altri immobili confinanti, di proprietà esclusiva (...), nei casi nei quali il suolo o il fabbricato cui sia dato accesso con le suddette modalità, costituisca un'unità immobiliare estranea al condominio, ancorché appartenente a taluno dei condomini". E' quanto stabilito nella recente sentenza della Corte di Cassazione la quale, ritenendo di non doversi discostare da un precedente orientamento giurisprudenziale in materia, ha confermato il suddetto principio di diritto, precisando che "le ragioni del contrasto con la citata fondamentale regola civilistica in tema di uso della cosa comune risiedono nel mutamento di destinazione d'uso che i beni condominiali vengono a subire, senza il necessario consenso degli altri condomini ed in violazione dei concorrenti diritti degli stessi, per effetto della modificazione del muro perimetrale, che oltre ad essere in parte distolto dalla funzione di recinzione dei beni comuni, verrebbe ad essere, con la creazione del varco di accesso, asservito al passaggio in favore dell'immobile con finante, con correlativa diminuzione della consistenza dei diritti di comunione".

VALUTAZIONE AUTOMATICA, TRE ANNI E NON DI PIÙ : PER LA RICHIESTA DELLE MAGGIORI IMPOSTE, IL TERMINE NON SI "ALLUNGA" DEI DIECI MESI CONCESSI DALLA NORMATIVA

ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA

Sentenza della Corte di Cassazione n. 25685 del 10 dicembre 2007

Nell'ipotesi di presentazione dell'istanza di classamento (articolo 12 del Dl 70/1988), il termine di dieci mesi, relativo alla certificazione da trasmettersi a cura del competente Ufficio tecnico erariale (oggi ufficio provinciale dell'agenzia del Territorio), è ininfluente ai fini del compimento della decadenza dal potere impositivo, stabilita, dall'articolo 76 del Testo unico dell'imposta di registro, decorsi tre anni.

In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza 25685 del 10 dicembre 2007.

Occorre, al riguardo, opportunamente premettere che la fattispecie esaminata dai giudici di piazza Cavour riguarda la particolare ipotesi - disciplinata dall'articolo 12 del decreto legge 70/1988 - di trasferimento di fabbricati (o della nuda proprietà degli stessi) nonché di trasferimento e costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, che risultino dichiarati ma non ancora iscritti nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita.

Veniamo alla vicenda giudiziaria.

Con avviso di liquidazione e di irrogazione sanzioni, notificato il 9 novembre 1998, veniva rettificato in capo a una società, ai fini Invm, il valore dichiarato in atti di un immobile oggetto di cessione.

L'atto tributario veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pistoia, la quale, con sentenza 193/02/99, accoglieva parzialmente il ricorso.

La società istante proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, con sentenza 119/28/01, accoglieva il motivo di gravame fondato sull'eccezione di intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla pretesa impositiva, rilevando che la notifica dell'avviso era intervenuta oltre i termini previsti dall'articolo 76 del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986).

Avverso la sentenza dei giudici della Ctr, la parte pubblica ricorreva in sede di legittimità, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 della legge 154/1988 e degli articoli 52 e 76 del Dpr 131/1986. Nello specifico, il ricorrente si doleva del fatto che il collegio tributario non avesse considerato, nella commisurazione del termine triennale di cui all'articolo 76 del Dpr 131/1986, l'ulteriore lasso temporale di dieci mesi concesso all'ufficio tecnico erariale dal comma 2 dell'articolo 12 della legge 154/1988, per attribuire la rendita richiesta. Nello spiegarsi della fattispecie riportata in premessa, infatti, secondo la norma richiamata da ultimo, gli uffici tecnici erariali (oggi uffici provinciali dell'agenzia del Territorio) "entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro (oggi, ufficio dell'agenzia delle Entrate), presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita".

Sulla questione della rilevanza o meno di tale periodo di dieci mesi, ai fini del calcolo del termine di decadenza per notificare l'avviso di liquidazione per eventuali maggiori imposte calcolate sulla differenza tra valore tabellare e valore dichiarato, i giudici supremi si sono riallacciati al proprio precedente di cui alla sentenza 9052/2005. Con l'occasione, hanno dunque riconfermato la regola ermeneutica secondo la quale, in tema di imposta di registro e con riferimento al termine per la richiesta del tributo nel caso particolare in esame, "l'Ufficio tecnico erariale può utilizzare l'intero periodo di dieci mesi a propria disposizione, senza con questo interferire o pregiudicare l'esercizio pieno dei poteri dell'Ufficio del registro. Tuttavia, quest'ultimo deve esercitare tali poteri ai sensi della disciplina normativa testuale, che impone la notifica dell'avviso di liquidazione entro il termine decadenziale triennale decorrente dal "pagamento dell'imposta", con la conseguenza che detto termine non può essere fatto decorrere dalla ricezione del certificato inviato dall'UTE". In sostanza, è stato ribadito che il quadro normativo di riferimento della fattispecie non consente di postulare una interdipendenza tra i due procedimenti, quello riservato all'ufficio tecnico e quello di competenza dell'ufficio impositore, nel senso che il potere accertativo di quest'ultimo non può essere fatto decorrere dalla ricezione del certificato inviato dal primo (conclusione, è bene precisare, cui sono pervenute, tra le altre, anche le sentenze della Cassazione 9705/2005 e 24529/2005).

NON BASTA IL SILENZIO PER NEGARE IL PERMESSO

Tar Lazio n. 14 del 10 Gennaio 2008

L'amministrazione comunale non può respingere con il silenzio la domanda di rilascio del permesso di costruire, ma deve sempre ricorrere ad un atto espresso. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di un cittadino contro il Comune di Roma che era rimasto inerte di fronte all'istanza di rilascio del permesso di edificare presentata dal ricorrente per poter procedere all'ampliamento di un fabbricato residenziale. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto l'amministrazione pubblica è obbligata a pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla richiesta della concessione edilizia e non può ricorrere al silenzio per rifiutarla implicitamente. Infatti la legge che regola il procedimento di rilascio del permesso di costruire stabilisce che il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se non emergono particolari problemi, con un provvedimento espresso, in mancanza del quale il silenzio - rifiuto che si forma può essere impugnato davanti al giudice, come è accaduto in questo caso. Il comportamento omissivo o inerte della pubblica amministrazione è considerato illegittimo perché incide negativamente sulla sfera giuridica del cittadino che senza un atto esplicito non è posto nelle condizioni di conoscere le motivazioni alla base del rifiuto della domanda e di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa. Per questi motivi il Tar ha dichiarato l'obbligo per l'amministrazione di provvedere sulla richiesta ed ha inoltre nominato un commissario (c.d. "ad acta") con il compito di intervenire qualora il Comune non provveda nel termine assegnatogli.



CASSAZIONE: FIGLI NON VANNO A SCUOLA? MULTA AI GENITORI

Sentenza della Corte di Cassazione n. 37400 del 2007

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che i genitori hanno il dovere di assicurarsi che i propri figli frequentino regolarmente la scuola e che, in caso di violazione di tale dovere, è lecito applicare loro delle multe. I giudici hanno precisato che i genitori hanno l'obbligo

(tra l'altro sancito penalmente) di vigilare sui figli minori e di impartirgli quanto meno l'istruzione elementare e, in caso di assenze ingiustificate a scuola dei propri figli, i genitori non possono invocare a loro discolpa il fatto di non essere stati informati delle assenze. La Corte ha quindi specificato che solo in determinate e ben definite circostanze è possibile, per i genitori, non attuare l'obbligo di istruzione, come ad esempio quando vi sia la mancanza di scuole e/o insegnanti, in caso di malattia dei figli, quando vi sia il rifiuto volontario ed assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali ecc.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E CONTRIBUTO DELLA MADRE-CASALINGA *Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 14/01/2008, n. 593.* L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto ed in una seconda fase in cui deve procedere alla determinazione in concreto dell'assegno: in tale fase il giudice non può ignorare il contributo della moglie, casalinga e madre, alla conduzione familiare.

ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO, DANNO MORALE ANCHE ALLE PERSONE GIURIDICHE *Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 10/01/2008, n. 337* Il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, prodottosi in virtù dell'eccessiva durata del processo, deve essere liquidato dal giudice anche alle persone giuridiche, salvo che particolari circostanze lo escludano.

DECRETO INGIUNTIVO: EMAIL E FAX COSTITUISCONO PROVA SCRITTA *Tribunale di Ancona con ordinanza 09.04.2005* Nell'evoluzione del linguaggio commerciale una e-mail e un fax non possono NON essere considerati documenti validi giuridicamente e quindi costituire "forma scritta" e "prova scritta" (a fini contrattuali e processuali).

La prova scritta ostativa alla concessione della provvisoria esecuzione di un provvedimento monitorio richiesta nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 648, c.p.c., può ravvisarsi anche nell'intercorsa corrispondenza, trasmessa via fax ed e-mail a sostegno della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per il riconoscimento della pretesa di credito vantata nei confronti dell'opposto".



AGGIORNAMENTI SOFTWARE DOCTE, DOCFA, VOLTURA.

Per aggiornare i software Docte, Docfa e Voltura occorre collegarsi al sito dell'Agenzia del Territorio al seguente indirizzo:

<http://www.agenziaterritorio.it/software/index.htm>

COME RICHIEDERE LA PLANIMETRIA DI UN IMMOBILE URBANO FUORI DALLA TUA ZONA

Se ti occorre una planimetria catastale – di un immobile (appartamento, ufficio, bottega, garage, ecc) fuori dalla tua zona, attualmente in vigore in catasto, in carta semplice, valida sotto tutti gli effetti legali, per la banca notaio ecc, puoi ordinarla direttamente tu al costo di Euro 60,00. Oltre a completare l'ordine con il relativo pagamento, dovreste: [Scaricare la delega](#), stampare, compilare, lasciando in bianco la parte relativa a colui che delegate, e spedire via fax allo 095-850651 la delega e una copia di documento di riconoscimento, oppure scanzionare tutto e spedire a info@catasto.net.

Le Planimetrie Catastali saranno prelevate direttamente dagli sportelli del Catasto, viene recapitata via e-mail e, se richiesto, anche via posta prioritaria senza ulteriori costi, nell'arco di 2-3 giorni lavorativi.

Nei casi in cui le Planimetrie Catastali non fossero meccanizzate, quindi non producibili in via telematica, si avvierà d'ufficio, una pratica di richiesta di meccanizzazione, a costo zero.

Nei soli casi in cui l'istanza di meccanizzazione non andasse a buon fine, saranno trattenute solo € 20,00+iva dall'importo già versato. Per saperne di più [clicca qui](#).

TELEFONATE SATELLITARI FANTASMA E DISTACCO DELLA LINEA TELEFONICA

"Vietato sospendere le utenze per fatture non pagate su chiamate contestate dagli utenti!" Adunanza del 16 febbraio 2008



L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato ieri che Telecom sospenda i distacchi della linea nei confronti dei clienti che non pagano le chiamate satellitari fatturate in bolletta (che gli utenti affermano di non avere mai effettuato). L'iniziativa dell'Antitrust costituisce una delle prime attuazioni della nuova disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette e intende porre un freno a quello che si configura come una pratica commerciale "aggressiva", che crea ai consumatori un danno irrimediabile: il distacco della linea telefonica. Nelle denunce pervenute agli uffici dell'Autorità, gli utenti contestavano addebiti in bolletta per chiamate e/o connessioni verso numerazioni satellitari internazionali Elsacom (come 008818 e 008819) e numeri speciali non geografici (come 199, 178, 899, 892) mai effettuate. Secondo tali esposti, Telecom, per parte sua, non avrebbe fatto nulla per evitare il fenomeno e avrebbe invece preteso l'immediato e integrale pagamento delle somme, paventando agli utenti, in caso contrario, il distacco dalla linea telefonica. L'indagine avviata ora dall'Antitrust è diretta anche ad accertare se, all'origine delle fatturazioni, vi sia l'installazione, da parte di società non riconducibili a Telecom Italia, durante la navigazione in internet, di "dialers" sull'hardware dell'utente a sua insaputa (i "dialers" sono programmi gestiti da piccole società, utilizzati come tramite per accedere a servizi a sovrapprezzo o a tariffazione speciale, che possono peraltro riprogrammare automaticamente il computer anche in successivi accessi a internet ed effettuare così chiamate non richieste).



STOP ALLE TELEFONATE INDESIDERATE

Oggi la legge consente ad un cliente di un operatore telefonico di difendersi da coloro che, rendendo anonima la propria utenza, effettuano chiamate mute o dai contenuti indesiderati. Il Codice in materia di protezione dei dati personali, all'art.127, prevede infatti che, in caso di chiamate di disturbo, l'intestatario dell'utenza telefonica possa chiedere al proprio gestore di rendere temporaneamente inefficace la soppressione dell'identificazione del numero delle chiamate.

Il Servizio è attivabile per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate moleste e per un periodo non superiore a quindici giorni.

Per informazioni vai all'indirizzo : www.garanteprivacy.it

CARABINIERI



DENUNCIA VIA WEB

Per presentare una denuncia di furto o di smarrimento puoi servirti del servizio "**Denuncia via web**" oppure compilare, assistito da una guida in linea, il modulo scaricabile nel menu che, dopo averlo stampato, potrai consegnare al Comando Stazione Carabinieri più vicino. Per sapere qual è il Comando Stazione più vicino o di prossimità, consulta il servizio "**Dove siamo**".

Qui troverete dei moduli in pdf (portable document format) sugli argomenti che più frequentemente sono oggetto di richiesta al personale dell'Arma. <http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Servizi/Modulistica/>

Per essere seguito passo passo da un operatore via web vai a questo indirizzo : <http://www.carabinieri.it/Internet/StazioneVirtualeF/default.htm>



GEOMETRI : CAMPIONATO DI SCI A SONDRIO

La **Consulta Nazionale Femminile Donne Geometra**, ha voluto essere presente alla splendida celebrazione sportiva e conviviale, inviando un premio da offrire al Collegio partecipante con il maggior numero di iscritti. Il trofeo è stato assegnato al **Collegio di Sondrio**, primo classificato; al secondo posto **Brescia**, al terzo **Aosta**. Nella splendida cornice della Valtellina ed in particolare di Santa Caterina Valfurva la partecipazione dei colleghi, provenienti dai vari Collegi d'Italia, è stata consistente oltre che di elevato livello agonistico, grazie all'organizzazione impeccabile del Consiglio Direttivo di Sondrio e a tutti coloro che hanno preso parte all'organizzazione collaborando attivamente alla buona riuscita di questo evento.



IL PRESIDENTE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA INTERVISTATO AL TG2

Il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri geom. Fausto Savoldi è stato intervistato al Tg2; il contenuto della conversazione in diretta, può essere visto direttamente da un video presente all'indirizzo : http://it.youtube.com/results?search_query=intervista+savoldi&search_type=

I MILLE VOLTI NELLA PROFESSIONE DEL GEOMETRA - VIDEO



A seguito delle numerose richieste del Video realizzato in occasione del Concorso Fotografico Nazionale "*I mille Volti nella Professione del Geometra*" organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri, su ideazione e realizzazione della Consulta Nazionale Femminile "*Donne Geometra*", si è ritenuto opportuno pubblicare la versione originale del video all'indirizzo : <http://video.google.it/videoplay?docid=559305945460935883>

E' possibile visionare lo stesso, anche all'indirizzo www.donnegeometra.it (cliccate sull'icona del video sulla home page) . Il filmato apprezzato dalle autorità ,rappresentanze politiche, Presidenti di Collegi, raffigura la professione del **geometra** nei vari settori operativi. Le immagini suggestive in bianco e nero e a colori presentate dagli iscritti di tanti collegi d'Italia, con tante didascalie e musiche appositamente scelte, sottolineano l'onore di appartenere alla storica Categoria dei geometri. Una sezione speciale è stata dedicata alle foto premiate.

LE REGOLE PER L'ACQUISTO DEI FARMACI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF PER GLI ANNI 2007 E 2008

Le regole per l'anno 2008



Il recente D.L. n.159/07 ha stabilito che **a decorrere dal 1° gennaio 2008** ai fini del riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni di cui agli artt.10 e 15 del Tuir, l'unico strumento valido di certificazione dei medicinali è rappresentato dallo scontrino *c.d. "parlante"* (o dalla fattura). Occorre ricordare che l'obbligo dello scontrino "parlante", inizialmente previsto a partire dal 1° gennaio 2007, ha subito delle semplificazioni (di cui si dirà oltre) per le difficoltà occorse nell'adattamento dei misuratori fiscali in uso nelle farmacie.

Si tratta di un documento che deve contenere la specifica indicazione della natura, della qualità e della quantità dei medicinali venduti nonché l'indicazione del codice fiscale del contribuente al quale il farmaco è destinato.

Con riferimento alla richiesta della "tessera sanitaria" da parte dei farmacisti ai fini del recupero del numero di codice fiscale dei contribuenti, è intervenuto di recente il Ministero della Salute per chiarire che la presentazione della predetta tessera non è obbligatoria e che il codice fiscale può essere annotato manualmente sullo scontrino da parte del farmacista.

Per gli acquisti relativi ai familiari a carico, si ritiene possibile indicare alternativamente sullo scontrino sia il codice fiscale del familiare a carico (ad esempio il figlio) che del soggetto al quale il familiare risulta a carico (ad esempio il genitore).

Le regole per l'anno 2007

Per gli acquisti di medicinali effettuati nell'anno 2007, da inserire nelle dichiarazioni (modello 730 e Unico) da presentare nei prossimi mesi, il contribuente ha potuto osservare regole di certificazione meno rigide di quelle introdotte a regime dal decreto n.159/07. Per verificare la valida certificazione di tali spese ai fini delle deduzioni e detrazioni, tuttavia, occorre prestare particolare attenzione in quanto sono stabilite regole differenti di certificazione per le spese sostenute nel 1° semestre (01.01.2007 – 30.06.2007) e per quelle sostenute nel 2° semestre (01.07.2007 – 31.12.2007).

La corretta certificazione per l'acquisto di medicinali

| DATA DI ACQUISTO | DOCUMENTAZIONE VALIDA |
|--------------------------------------|---|
| DAL 01.01.2007 FINO AL 30.06.2007 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Scontrino parlante completo (natura, qualità e quantità farmaci e indicazione del codice fiscale) ▪ Scontrino parlante senza codice fiscale (non necessario annotarlo in calce) ▪ Scontrino con indicazione "medicinale" o "farmaco" (non necessaria alcuna ulteriore indicazione, nemmeno in codice fiscale) ▪ Scontrino generico (con autocertificazione si attesta la spesa per farmaci) |
| DAL 01.07.2007 AL 31.12.2007 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Scontrino parlante completo (natura, qualità e quantità farmaci e indicazione del codice fiscale) ▪ Scontrino parlante senza codice fiscale (necessario, da parte del contribuente, annotarlo in calce) ▪ Scontrino con indicazione "medicinale" o "farmaco" (necessaria documentazione del farmacista che attesta la natura, qualità e quantità dei farmaci e l'annotazione da parte del contribuente del codice fiscale) ▪ Scontrino generico (non possibile l'autocertificazione ma necessaria la documentazione del farmacista e l'annotazione del codice fiscale da parte del contribuente) |
| DAL 01.01.2008 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Scontrino parlante completo (natura, qualità e quantità farmaci e indicazione del codice fiscale rilevato dalla tessera sanitaria) ▪ Scontrino parlante con codice fiscale annotato dal farmacista (assenza della tessera sanitaria) |

IMPORTANTE: dal 1° gennaio 2008 non è più ammessa l'annotazione del codice fiscale da parte del contribuente e gli scontrini con indicazione "MEDICINALE" o "FARMACO" o "VARIE", in quanto non è più possibile avvalersi della documentazione sostitutiva rilasciata dal farmacista.

CONGEDI PER GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI COME PER GENITORI NATURALI

È pienamente operante la normativa introdotta nella legge finanziaria 2008 dal Ministro delle Politiche per la famiglia, che pone sullo stesso piano il trattamento dei genitori adottivi e affidatari e quello dei genitori naturali, in materia di congedi di maternità, paternità e parentali (a prescindere dall'età del bambino adottato o affidato). Con la [circolare del 4 febbraio 2008](#) destinata ai datori di lavoro, l'INPS definisce le modalità di fruizione dei congedi. Con la nuova normativa è possibile avere il congedo di cinque mesi, a prescindere dall'età del minore adottato (di tre mesi, nel caso dell'affido). I congedi possono essere utilizzati anche prima dell'ingresso del bambino in Italia, nel caso delle adozioni internazionali, quando



la coppia si reca all'estero per perfezionare le procedure adottive. In tutti i casi le nuove disposizioni si applicano sia per i minori adottati dall'1 gennaio 2008 sia per quelli adottati nel 2007 (purché tuttavia non siano decorsi i cinque mesi dall'inizio dell'adozione o dell'affido). Circa il congedo parentale, anche i genitori adottivi o affidatari possono fruirne entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione o dell'affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età. Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente.

CONSULTAZIONE PUBBLICA ON LINE: " LE TUE IDEE PER SEMPLIFICARE"

Il Governo lancia una consultazione pubblica, volta a raccogliere idee e proposte riguardanti nuove iniziative di semplificazione, scaturite dall'esperienza quotidiana e dai problemi vissuti dai cittadini e dalle imprese, al fine di elaborare il prossimo Piano d'azione. Il Piano di azione è uno strumento che predefinisce il collegamento tra obiettivi

strategici, azioni necessarie al loro conseguimento e verifica dei risultati. Esso individua i principali obiettivi di semplificazione e qualità della regolazione, i soggetti responsabili, le azioni da compiere ed i tempi necessari al loro conseguimento; fornisce, inoltre, un quadro unitario del complesso delle iniziative normative e amministrative adottate dal Governo, aventi un forte impatto sulla semplificazione. Il miglioramento della qualità della regolazione e la connessa semplificazione sono senz'altro fattori decisivi per la competitività del Paese, per la pratica dei diritti fondamentali dei cittadini, per l'effettiva fruibilità dei servizi e delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini. Tutti possono collaborare, compilando il questionario on-line, ed individuare i temi prioritari sui quali il Governo è chiamato ad intervenire, a segnalare problemi particolari da affrontare e a proporre soluzioni di semplificazione. La consultazione sarà on-line fino al 10 marzo 2008.

[Presentazione del questionario](#)

INVESTIRE NELLE DONNE": UNA DELLE PRIORITA' DELL'AGENDA ONU DEI PROSSIMI MESI



Al centro dell'agenda ONU, in questo inizio d'anno e per tutto il prossimo biennio, sono gli appuntamenti legati al genere. In particolare, nell'attività di questi primi mesi dell'anno, è previsto il lancio di una campagna contro la violenza alle donne (25 febbraio) e la celebrazione di una giornata delle donne che vuole mettere in rilievo l'importanza di investire economicamente sul futuro e sul presente dell'altra metà del cielo.

Il tema della "Giornata Mondiale della Donna" (8 marzo) sarà "Investire nelle donne e nelle ragazze" in linea con quello della sessione di quest'anno della Commissione sullo stato delle donne (CSW). In coincidenza con la seconda settimana della CSW, la Giornata della Donna sarà celebrata dalle Nazioni Unite a New York il 6 marzo.

All'evento parteciperanno donne leader nel settore privato, nel governo, nel mondo accademico e nella politica: obiettivo sarà sollecitare una maggiore convergenza delle risorse in programmi destinati alle donne.

La 52a sessione della Commissione sullo stato delle donne si terrà a New York dal 25 febbraio al 7 marzo, sul tema "Finanziamenti per l'uguaglianza di genere e maggior potere decisionale alle donne". Il lavoro della Commissione si ispirerà a due relazioni del Segretario Generale: la prima incentrata su temi chiave in materia di finanziamenti per l'uguaglianza di genere, maggior potere alle donne e le raccomandazioni sulle politiche da attuare, mentre la seconda fornirà una panoramica degli impegni per i finanziamenti volti a sostenere la parità di genere a livello nazionale. La 52a sessione rappresenta un'opportunità per concentrarsi sul ruolo chiave di quanti detengono potere decisionale a livello nazionale per contribuire al raggiungimento della parità tra uomini e donne e evidenziare il ruolo delle Nazioni Unite nell'uguaglianza genere a livello nazionale e internazionale.

Previsto, infine, il Lancio della Campagna del Segretario Generale per porre fine alla violenza contro le donne.

Come ha ricordato nel suo messaggio per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre 2007), Ban Ki-moon ha "deciso di lanciare, fino al 2015, una campagna di ampio raggio per l'eliminazione della violenza contro le donne. La campagna sarà incentrata su tre aree principali: una campagna di informazione e sensibilizzazione a livello mondiale, il ruolo guida delle Nazioni Unite; il rafforzamento del partenariato ai livelli nazionale e regionale a sostegno dell'attività dei governi, della società civile, del settore privato ed altri..." Ban Ki-moon lancerà la campagna il 25 febbraio nel corso della sessione d'apertura della CSW, dove è attesa la presenza di molti Ministri. L'obiettivo è stimolare la partecipazione di uomini di potere e personalità il cui ruolo è fondamentale per porre fine alla violenza contro le donne. (07/02/2008ITL/PD/ITNET) <http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=1813>

CASA ECOLOGICA - ECCO LA BROCHURE

Pubblicata la brochure sulla Casa ecologica, realizzata con le più innovative tecnologie per il risparmio energetico e presente al Festival delle scienze di Roma (14-20 gennaio 2008, Auditorium Parco della musica).



Si tratta di una struttura innovativa realizzata dall'assessorato all'Ambiente della Regione Lazio e da Sviluppo Lazio, con il patrocinio del Ministero per l'Ambiente. Il prototipo della Casa ecologica sarà successivamente esposto nelle province del Lazio.

La Casa ecologica consuma un quarto dell'energia, emette il 20 per cento in meno di anidride carbonica di una casa tradizionale e rispetto alle normali abitazioni permette risparmi per oltre 3.000 euro all'anno.

La brochure è disponibile sul sito dello **Sportello Kyoto** (www.sportellokyotolazio.it), istituito dalla Regione presso Sviluppo Lazio per sensibilizzare e informare cittadini, imprese ed enti locali su temi di interesse generale connessi alle fonti rinnovabili, al risparmio energetico, all'inquinamento atmosferico e all'uso rispettoso delle risorse naturali e del territorio, ma anche per offrire supporto tecnico ai decisori regionali e al sistema produttivo. Il documento può essere scaricato dal seguente Link http://www.sviluppo.lazio.it/news/news_dettaglio_2170.html

IVA CELLULARI SCARICABILE AL 100% : QUALI REGOLE E PROCEDURE SEGUIRE PER CHIAMARE

Secondo la Finanziaria 2008, l'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto, il noleggio, i contratti di locazione finanziaria e gli oneri relativi all'uso dei telefoni cellulari di telefonia mobile è **detraibile al 100%**, fermo restando il principio dell'inerenza ovvero dell'utilizzo effettivo nell'esercizio dell'arte, impresa o professione. Si abbandona la detrazione forfettaria al 50% in vigore durante il 2007, ritenuta illegittima dalla stessa Commissione Europea che, tramite una lettera indirizzata al Ministro degli Affari Esteri, aveva messo in mora il paese.

[La detrazione vale per le spese di traffico telefonico realizzate nell'esercizio della propria attività.](#)

Si possono detrarre le spese, stando alle novità normative, anche in caso di uso promiscuo de bene, purchè i costi siano ascrivibili unicamente ad attività d'impresa o professionali. In questo caso infatti l'imposta per l'acquisto dell'apparecchio e dei canoni sarà immediatamente detraibile al 100%. Si applicherà invece il consueto regime Iva nel caso di utilizzo personale o familiare del titolare dell'attività o dei suoi dipendenti.

[Come si distingue l'uso personale da quello professionale?](#)

Due le strade percorribili per differenziare l'Iva dovuta in base alla tipologia di utilizzo del servizio telefonico:

- limitare da subito la detrazione proporzionalmente all'utilizzo dei servizi per fini imprenditoriali,
- detrarre interamente l'Iva e sottoporre a tassazione in un secondo momento l'uso personale.

Le opzioni rese possibili si rifanno alla giurisprudenza europea che stabilisce i seguenti possibili comportamenti fiscali in merito a beni e/o servizi aziendali e personali:

- possibilità di inserire il bene nel patrimonio aziendale
- possibilità di ascrivere interamente il bene al proprio patrimonio personale
- possibilità di inserirlo nella propria impresa solo a concorrenza dell'impiego professionale effettivo.

Difficoltà

E' certamente difficile calcolare in bolletta il traffico realizzato a titolo personale da quello totalizzato a fine imprenditoriale, a meno di non utilizzare particolari prodotti con numerazioni differenziate. Il rischio di controlli si accentua però per le detrazioni Iva oltre il 50%, per cui sarà richiesta un accurato dettaglio sul traffico realizzato.

CONCORSO : RI-PROGETTARE LA CITTÀ. PER TUTTI

SOGGETTO PROMOTORE Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche), Ordine degli Architetti PPC, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri della provincia di Ascoli Piceno.



Il concorso ha come obiettivo l'acquisizione delle migliori proposte progettuali che possano favorire la fruibilità delle nostre città ad una utenza ampliata composta da anziani, bambini, persone con disabilità fisiche o sensoriali, donne in stato di gravidanza e comunque qualsiasi persona che per cause temporanee o permanenti abbia particolari necessità nel vivere quotidiano.

Un punteggio maggiore verrà assegnato alle proposte che meglio integrano i principi dello **Universal design**, un approccio riferito più all'atteggiamento metodologico che a un rigido assunto dogmatico, che definisce l'utente in modo esteso concentrandosi non solo sulle persone con disabilità, ma anche su tutte le persone che non hanno alcuna particolare esigenza. Suggestisce di rendere tutti gli elementi e gli spazi accessibili e utilizzabili dalle persone nella maggiore misura possibile proponendo di offrire soluzioni che possono adattarsi a persone disabili così come al resto della popolazione, a costi contenuti rispetto alle tecnologie per l'assistenza o ai servizi di tipo specializzato.

La partecipazione al concorso è a carattere Nazionale, subordinata alla seguente suddivisione:

sezione A – interventi realizzati

- a) categoria A1 - laureati: tutti gli iscritti agli Ordini degli Architetti PPC e Ingegneri
- b) categoria A2 - diplomati: tutti gli iscritti ai Collegi dei Geometri

sezione B – progetti

- a) categoria B1 - laureati: tutti i laureati delle Facoltà di Architettura, Ingegneria e Disegno Industriale
- b) categoria B2 - diplomati: tutti i diplomati e gli studenti universitari
- c) categoria B3 - studenti: tutti gli studenti di Scuole Secondarie Superiori

Bando e domanda di partecipazione al concorso scaricabile dal sito www.ap.archiworld.it

PRONTO? SI QUI LE POSTE

Se hai già un conto alle poste o se pensi di aprirlo, puoi pensare di cambiare il tuo gestore telefonico e optare per poste Mobile. Il nuovo gestore oltre ad avere tariffe competitive (8 niente scatto alla risposta e sms al livello più basso) offre anche alcuni servizi bancari. Per esempio si possono trasferire soldi sul conto in Posta alla carta posta 8e viceversa), ricaricare il telefonino o verificare il saldo e movimenti del conto. La sim delle poste si inserisce su ogni telefonino. [Il prefisso è 3771, ma puoi conservare anche il tuo numero.](#)



SIGLE E ABBREVIAZIONI . PRONTUARIO UTILE

Capita spesso che mentre leggiamo una lettera, troviamo delle abbreviazioni, che desideriamo riutilizzare quando stiliamo documenti professionali. Ecco alcune sigle e abbreviazioni da poter usare su lettere, inviti, messaggi personali e affini.



- c.a.** corrente anno
- c.m.** corrente mese
- c/o** presso (dall'inglese *care of*)
- c.p.** casella postale
- N.B.** nota bene
- p.c.** per conoscenza

- p.c.c.** per copia conforme
- p.v.** prossimo venturo

RSVP (oppure r.s.v.p.) = si prega di rispondere (dal francese *répondez s'il vous plaît*)

SPM sue proprie mani (ovvero il documento deve essere aperto esclusivamente dal destinatario perché è riservato)

S.V. Signoria Vostra

u.s. ultimo scorso

COME INVIARE E RICEVERE FAX CON WINDOWS XP



Oggi, chiunque utilizzi abitualmente un computer, desidera poterlo sfruttare fino in fondo, per far fronte a molteplici esigenze, sia in ambiente domestico, sia in ambiente lavorativo. Ebbene, tra le tante utili applicazioni che affollano gli scaffali dei negozi e, naturalmente, la rete, ve ne sono alcune a portata di mano delle quali spesso ci si dimentica, o che spesso vengono ignorate in assoluto, per una sorta di sfiducia. Una di queste applicazioni, è l'utility che trasforma il PC in un fax. N.B.: Per utilizzare la funzionalità fax di Windows XP è necessario disporre di un modem analogico 56 Kbps e di una linea telefonica tradizionale.

1. [Installazione e primo approccio](#)
2. [La prima configurazione](#)
3. [Creare un frontespizio personalizzato](#)
4. [Inviare un fax](#)

COME PULIRE IL VOSTRO PC E FARLO TORNARE VELOCE



Capita spesso che il Pc diventi lento. Occorre fare la pulizia dei files inutili presenti sullo stesso, permettendo così di farlo 'girare' più velocemente, lavorare in modo più efficiente e liberando inoltre spazio sul nostro hard disk.

Con questa utility che vi indichiamo, toglierete i seguenti file inutili:

- Internet Explorer Cache, History, Cookies, Index.dat.
- Recycle Bin, Temporary files e Log files.
- URL e file) recentemente visitati.

- File temporanei di applicazioni di terze parti e liste di file recenti (MRU).

Inclusi: eMule, Kazaa, Google Toolbar, Netscape, Office XP, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR e altro...

- Chiavi di registro vecchie e non più utilizzate.

Include: Estensioni dei file, ActiveX Controls, ClassIDs, ProgIDs, Uninstallers, DLL condivise, Fonts, Help Files, Application Paths, Icone e altro...

Il programma è in lingua italiana.

Cliccate sull'icona [ccleaner.exe](#), poi si aprirà una finestra e cliccate su estrai tutto, poi avanti e ancora sul tasto avanti. Cliccate poi fine. Si aprirà una cartella gialla, cliccate sulla stessa e sull'icona in rosso "Ccleaner.exe". Cliccate pulizia e poi analizza e avvia pulizia.

Una volta terminata la pulizia, andate sull'icona del cubo azzurro "registro" e cliccate trova problemi. Successivamente ripara problemi.

Il vostro Pc tornerà a girare come nuovo, ad una velocità impressionante.

Scarica qui il programma :

<http://italian.eazel.com/iv/group/view/kl25623/CCleaner.htm>

EFFICIENZA ENERGETICA IN UFFICIO - SEMINARIO ONLINE



E' possibile seguire un Corso su Internet sul risparmio energetico che illustrerà le possibilità di risparmio energetico in ufficio: dagli stand-by di schermi, stampanti e computer, all'illuminazione e alla climatizzazione degli ambienti. Il corso è rivolto a chiunque abbia desiderio di approfondire come evitare sprechi energetici.

:: [Iscriviti qui al seminario online](#)

:: Data e ora di inizio: 26 febbraio 2008 - 16,00

:: Durata del corso: 1-1,30 ore

8 MARZO, FESTA DELLA DONNA ?

Le origini della festa dell'8 Marzo risalgono al lontano 1908, quando, pochi giorni prima di questa data, a New York, le operaie dell'industria tessile Cotton scioperarono per protestare contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare. Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, finché l'8 marzo il proprietario Mr. Johnson, bloccò tutte le porte della fabbrica per impedire alle operaie di uscire. [Allo stabilimento venne appiccato il fuoco e le 129 operaie prigioniere all'interno morirono arse dalle fiamme.](#) Successivamente questa data venne proposta come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne, da Rosa Luxemburg, proprio in ricordo della tragedia. Questo triste accadimento, ha dato il via negli anni immediatamente successivi ad una serie di celebrazioni che i primi tempi erano circoscritte agli Stati



Uniti e avevano come unico scopo il ricordo della orribile fine fatta dalle operaie morte nel rogo della fabbrica. Successivamente, con il diffondersi e il moltiplicarsi delle iniziative, che vedevano come protagoniste rivendicazioni femminili in merito al lavoro e alla condizione sociale, la data dell'8 marzo assunse un'importanza mondiale, diventando, grazie alle associazioni, il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso dei secoli, ma anche il punto di partenza per il proprio riscatto. **Uomini e donne** non hanno dimenticato quella tragedia; insieme **l'8 Marzo desideriamo dedicare un minuto di silenzio alle vittime alle ore 12,00** – ricordandoci che l'eguaglianza tra sessi è sinonimo di vera civiltà.

COME VIVERE BENE A COSTO ZERO

In rete ci sono 610 milioni di siti che offrono servizi a costo zero. A cominciare dalla connessione al web senza fili (wi-fi). Basta andare su www.fon.com e iscriversi alla community: pochi clic, con istruzioni in lingua italiana e si trovano gli indirizzi degli altri "soci" che offrono accesso gratuito alla Rete. Servizio analogo lo si trova anche su www.ancchorfree.com. Ina volta davanti al pc, freeonline.org fornisce l'elenco, categoria per categoria, di tutto quello che si può trovare senza tirar fuori un solo euro. La bibbia è www.viveregratis.it, che offre prodotti, viaggi, consulenze e baratti. E baratto è la parola d'ordine anche in www.freecycle.com. Passiamo alle vacanze: www.couchsurfing.com oppure www.hospitalityclub.org e www.servas.it – in questi siti puoi scambiare la tua casa e conoscere posti nuovi senza spendere in hotel.

E se per raggiungere la vostra destinazione siete costretti a fermarvi una notte in aeroporto, non temete: su www.sleepingairports.net trovate tutti i trucchi per dormire in check-in (lo scalo a Singapore è il migliore, quello a Parigi il peggiore).

Ma il massimo è avere l'auto gratis (in cambio di uno sponsor sulle portiere): www.freecareindex.com e www.libertydrive.com danno tutte le informazioni. Per il momento però vale solo per gli stati Uniti.

LINEA CAI - UNO SPAZIO PER LA COMUNICAZIONE, L'ASCOLTO E L'INFORMAZIONE". IL SERVIZIO È RIVOLTO ALLE COPPIE CHE ASPIRANO ALL'ADOZIONE

La Commissione per le adozioni internazionali (CAI) ha diffuso, nell'incontro presso la biblioteca del CNEL a Roma con i rappresentanti di tutti gli Enti autorizzati, i dati ufficiali, aggiornati al 31 dicembre 2007: le adozioni di bambini stranieri in Italia nel corso del 2007 sono state 3.420.



Dal 29 gennaio 2008 sarà attivato il **numero verde 800.002.393**, "Linea CAI - uno spazio per la Comunicazione, l'Ascolto e l'Informazione". Il servizio è rivolto alle coppie che aspirano all'adozione, alle famiglie adottive, agli operatori dei Servizi territoriali e dei Tribunali per i Minorenni, a tutti cittadini interessati a diverso titolo alle tematiche dell'adozione internazionale (rapporti con i Paesi, enti autorizzati, fasi dell'adozione, agevolazioni fiscali, congedi parentali,

bonus alle famiglie, rimborsi spese ecc.) .

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00. In alternativa è possibile inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica LINEACAI@palazzochigi.it, oppure al numero di fax 06-67.79.21.67.

È prevista la possibilità di essere ricontattati, nonché di un eventuale colloquio in sede.

Linea CAI – uno spazio per la Comunicazione, l'Ascolto e l'Informazione

Numero verde 800.002.393 attivo dal 29/01/2008

Al fine di ampliare l'attività di informazione, consulenza e assistenza sull'adozione internazionale quotidianamente svolta a favore di famiglie e operatori, la Commissione ha attivato il Servizio di ascolto telefonico **"Linea CAI – uno spazio per la Comunicazione, l'Ascolto e l'Informazione"**

A chi si rivolge

Il servizio è rivolto alle coppie aspiranti all'adozione nelle diverse fasi del percorso adottivo, a famiglie adottive per eventuali informazioni o criticità inerenti alla fase post-adottiva o agli aspetti economici, ad operatori dei Servizi territoriali e dei Tribunali per i Minorenni per consulenza rispetto a casi particolari, agli Enti autorizzati per confronto e scambi di informazione, a studiosi della materia e infine a tutti cittadini interessati a diverso titolo alle tematiche adottive.

Come è strutturato il servizio

Il servizio è svolto da un'équipe integrata di professionalità da tempo operanti presso la Commissione in grado di fornire informazioni e consulenza sull'iter adottivo, sui rapporti con gli enti autorizzati, sui paesi di origine dei bambini, sulla fase post-adottiva, su agevolazioni fiscali, sui congedi parentali, sui bonus alle famiglie, sui rimborsi delle spese sostenute per l'adozione ecc.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, in orario 10.00-13.00.

In alternativa è possibile inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica LINEACAI@palazzochigi.it oppure al numero di fax **0667792167**, il servizio prevede inoltre la possibilità di essere ricontattati e un eventuale colloquio in sede.

Il rispetto della normativa a tutela della privacy

Pur non essendo prevista nella gestione del servizio l'archiviazione o registrazione di dati sensibili, è tuttavia possibile che durante la conversazione telefonica gli esperti CAI acquisiscano dati di tale natura.

Secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, il servizio è pertanto tenuto ad informare l'utente rispetto alle modalità di trattamento di tali dati.

E' possibile quindi scaricare qui l'informativa completa di cui all'art. 13 del codice D. Lgs. 196/2003

IL DENTISTA E' SCONTATO

Si chiama Dental Supporting Group, è una società di Varese, che ha stipulato una convenzione con 250 studi dentistici di tutta Italia. Se ti rivolgi a loro, risparmi circa il 40%. Per ottenere lo sconto, bisogna comprare una tessera, che costa 65 euro l'anno (5 euro per i disabili accompagnati da un iscritto), con riduzioni per i familiari. La tessera consente anche l'accesso via internet alla tua cartella dentistica, tenuta da Dental. Per sapere dove sono gli studi convenzionati : [tel 0331777428](tel:0331777428), www.dentalsupportinggroup.com

UNA GIORNATA PER CAPIRE E BATTERE LA SCLERODERMIA

È una malattia cronica di cui si ignorano le cause e che colpisce soprattutto le donne: provoca sul corpo piaghetta (ma anche all'interno), che non si rimarginano e che possono infettarsi. I medici pensano che il modo migliore per sconfiggerla sia avvalersi della collaborazione dei pazienti.

Gli interessati possono partecipare, sabato **15 marzo 2008** (via Festa del Perdono, aula magna, ore 9) all'Università di Milano, a una giornata di studio organizzata dal Gils (Gruppo Italiano lotta alla sclerodermia) Info: **numero verde 800080266**.

CHE COS'È LA FIBROMIALGIA

È una malattia soprattutto femminile (nove pazienti su dieci sono donne), caratterizzata da forti dolori, che si presentano prima nel tratto cervicale e, dopo un certo periodo, mese o anno a seconda dell'andamento del male, sull'intero sistema osteo-muscolare. I dolori spesso sono così forti che non si riesce nemmeno a muoversi, e nella maggioranza dei casi si accompagnano a depressione, disturbi del sonno e instabilità dell'umore. Inoltre, è difficile diagnosticare la fibromialgia : di solito ci si arriva dopo aver compiuto parecchi esami che escludano altri problemi. E, nell'attesa di una diagnosi, stress e ansia si aggravano. Per saperne di più, puoi consultare il sito www.fibromyalgia.it

CACCIA ALLA PIZZA PER LA CELIACHIA

Se hai la celiachia e ti piace la pizza, spesso devi rinunciare, perché proibita nella tua dieta. Salvo trovare pizzerie che la confezionino senza glutine, capaci di offrire garanzie di non contaminazione con altri cibi con il glutine. Adesso c'è una mappa per trovare queste pizzerie: consulta il sito www.dspizzapoint.com. I locali espongono il marchio DS Pizza Point.

CHI ASPETTA UN FIGLIO METTA L'ALCOL IN ATTESA



"La birra non fa mai male alle gestanti": l'hai sentito anche tu? Non è vero . L'alcol è un rischio per chi attende un figlio. Lo riconosce anche assobirra, che offre ai medici della Sigo(Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia) materiale per informare dei pericoli dell'alcol. Motto dell'iniziativa : "Se aspetti un bambino l'alcol può attendere". Info : il ginecologo o il sito

<http://www.seaspettiunbambino.it/>

TELEFONO MAMMA " Terapia della Tenerezza" per tutta la Famiglia

Dal **primo gennaio 2008** è attivo il servizio del Telefono Mamma in favore dei bambini, delle mamme, delle coppie e delle famiglie. Il telefono mamma è attivo **tutti i giorni dalle 10 alle 20** chiamando il numero dell'AID **06-64564182** le



operatrici daranno tutte le informazioni necessarie riguardanti: La salute fisica e mentale dei neonati e dei bambini, consigli pratici sull'evento parto (pre parto e post parto). Allattamento, svezzamento, ritorno a casa del neonato. Arredamento della stanza del bambino. Nozioni di Puericultura. L'assistenza alle neomamme e ai neopapò per prevenire la depressione pre e post parto. Salute mentale dei bambini con particolare attenzione a depressione, fobie ed attacchi di panico.

Sostegno alla preadolescenza ed adolescenza. Informazioni su patologie, terapie ed esami specialistici. Indicazioni legali riguardanti i minori, la coppia e la famiglia (separazioni ed affidamento). Informazioni sui corsi svolti presso le sedi AID. Chi sono i volontari di TELEFONO MAMMA? I volontari sono figure professionali quali: medici,ostetriche, avvocati, psicoterapeuti, psicologhe ecc.



VACANZA IN SARDEGNA, SICILIA, SPAGNA. POSTO AUTO GRATIS

Se quest'estate vai in vacanza in Sardegna, Sicilia o Spagna ti conviene prenotare subito il posto auto sul **traghetto**. Ora lo puoi pagare **un euro** e avere sconti per tutta la famiglia. L'Offerta è valida fino ad esaurimento posti disponibili. Vai al sito www.gnv.it

CAMBIARE CUCINA CONVIENE

Vuoi Cambiare cucina? Ora conviene. Chi infatti né acquista una in un negozio Persempre Asserdamenti riceve la lavastoviglie e la macchina per fare il pane gratis. **La promozione è fino al 31 Marzo 2008**. **Contatta il numero 800394394**



CERCASI MAMME VERE

Nelle ultime sfilate il brand francese Comptoir des Cottonniers alle modelle ha sempre preferito donne vere, di quelle comuni che camminano per la strada, lavorano e si occupano dei loro figli. Se vuoi trascorrere un giorno da top Model con la tua bambina vai sul sito : www.madriefiglie.com

ALLA RICERCA DEL PREZZO GIUSTO

Oltre l'85 per cento dei consumatori mondiali ha fatto acquisti su Internet : in Italia, il 45% di chi naviga compra online. Per tutti il problema è scegliere tra le tante proposte. Shoopydoo raggruppa tutte le offerte indicando prezzo e sito. Anche per i viaggi con aerei e hotel. Vai al sito www.shoopydoo.it

VUOI VEDERE COME SARAI TRA 100 ANNI?

Vuoi sapere come sarà la tua faccia tra trent'anni? O come appariresti se fossi un asiatico? L'Università inglese di St.Andrews ha sviluppato un programma che permette di giocare con le tue fotografie o quelle dei tuoi familiari e amici. www.faceofthefuture.org.uk



PASQUA ALLE PORTE? PER CHI DESIDERA UN VIAGGIO SCONTATO LEGGA QUI

Con l'inizio della Primavera e qualche raggio di sole in più, torna la voglia di viaggiare. I giorni di Pasqua rappresentano l'inizio di tante escursioni. Verissimo che i prezzi sono alle stelle, il caro vita costringe a stringere la cinghia...però abbiamo scovato un sito dove ci sono tante occasioni da prendere al volo. Clicca qui : <http://www.offerte-convenienti.com/search.php?q=vacanze+pasqua&catId=&sp=&source=google>

IL CASO DEL MESE : UNA FAMIGLIA PER SANDRINO

Sandrino ha 9 anni e dai sei vive in comunità, in quanto allontanato dalla famiglia. L'abbandono l'ha reso ansioso, insicuro, diffidente. Per entrare in contatto con il mondo degli adulti ha bisogno di essere amato, protetto in modo stabile. Per lui il CAM – Centro Ausiliario per i problemi dei minori, cerca una coppia affidataria, con o senza figli, disponibile a investire tempo, attenzione, pazienza e molto affetto. Chi desidera prendersi cura di Sandrino, può contattare l'Ufficio Affidi del CAM, via Vincenzo Monti 11-20123 Milano (chiedere di Franca Assente), tel. 02/4816980 dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30, oppure inviare una mail a : affidi@cam-minori.org

A P P R O F O N D I M E N T O

EREDITA' E SUCCESSIONI - Guida pratica alle quote ereditarie: chi eredita e chi no

Questo prontuario permette di sapere immediatamente chi sono gli eredi di una successione e quanta parte del patrimonio del **de cuius** (persona defunta) prenderanno.

E' formato da due tabelle, di cui la prima rappresenta il caso più frequente di morte senza testamento.

In questo caso il patrimonio è diviso tra gli eredi in base alle quote spettanti per legge (stabilite, in particolare, dal codice civile).

I familiari che ereditano per legge sono:

- **Coniuge**
- **Figli**
- **Fratelli (se mancano i figli)**
- **Ascendenti (se mancano i figli)**
- **Altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi)**

Nell'eventualità di premorienza degli **eredi legittimi**, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all'erede.

La seconda tabella esprime la situazione delle successioni ereditarie nelle quali è presente un testamento. Riguardo questo tipo di successione sono doverose alcune precisazioni.

La **quota di legittima** rappresenta la parte dell'eredità che deve andare comunque ai parenti indicati, anche contro la volontà del **de cuius**. Nell'ordinamento successorio italiano è infatti vietato "diseredare" alcuni parenti (i più prossimi, vedi sotto).

La **quota disponibile** è, invece, la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque, ivi compresi chiaramente anche agli eredi già beneficiari della quota di legittima (**legittimari**). In questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima.

I familiari che ereditano per testamento sono:

- **Coniuge**
- **Figli**
- **Ascendenti (se mancano i figli)**

Come si può notare, in questo tipo di successione, a differenza della prima (**ex legge**), i fratelli del **de cuius** non rientrano tra gli aventi diritto.

Anche nella successione con testamento vale la regola che, nell'eventualità di premorienza degli eredi **legittimari**, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all'erede.

Infine, può esser utile fornire qualche esempio di grado di parentela:

| Parentela di grado | Esempio |
|--------------------|--|
| 1° | genitore - figlio |
| 2° | nonno - nipote (figlio di figlio) - fratello |
| 3° | zio - nipote (figlio di fratello) |
| 4° | 1° cugino |
| 5° | 2° cugino - figlio di 1° cugino |
| 6° | figlio del 2° cugino |

| Senza testamento | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| | Eredi | Quota spettante |
| Coniuge vivente | Coniuge (in mancanza di figli e senza fratelli e ascendenti) | Intera eredità |
| | Coniuge + | 50% eredità + diritto abitazione |
| | Figlio unico (anche se viventi fratelli e ascendenti) | 50% eredità |
| | Coniuge + | 33,33% eredità +dir. abitazione |

| | | |
|---------------|---|---|
| | 2 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti) | 66,66% in parti uguali |
| | Coniuge + | 66,66% eredità +dir. abitazione |
| | Ascendente/i (senza figli e fratelli) | 33,33% eredità in parti uguali |
| | Coniuge + | 66,66% eredità +dir. abitazione |
| | 1 o più fratelli (senza figli e ascendenti) | 33,33% eredità in parti uguali |
| | Coniuge + | 66,66% eredità +dir. abitazione |
| | Ascendente/i + | 25% in parti uguali |
| Senza coniuge | 1 o più fratelli (senza figli) | 8,33% in parti uguali |
| | 1 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti) | Intera eredità in parti uguali |
| | Ascendente/i (senza figli e fratelli) | Intera eredità |
| | 1 o più fratelli (senza figli e ascendenti) | Intera eredità in parti uguali |
| | Ascendente/i + | 50% eredità |
| | 1 o più fratelli (senza figli) | 50% eredità in parti uguali |
| | Altri parenti entro il 6° grado (se unici eredi) | Intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo |

| Con testamento | | | |
|-----------------|--|----------------------------------|-------------------|
| Eredi | | Quota di legittima | Quota disponibile |
| Coniuge vivente | Coniuge (in mancanza di figli e senza ascendenti) | 50% eredità + diritto abitazione | 50% eredità |
| | Coniuge + | 33,33% eredità + dir. abitazione | 33,33% eredità |
| | Figlio unico (anche se viventi gli ascendenti) | 33,33% eredità | |
| | Coniuge + | 25% eredità + dir. abitazione | 25% eredità |
| | 2 o più figli (anche se viventi gli ascendenti) | 50% eredità in parti uguali | |
| | Coniuge + | 50% eredità + dir. abitazione | 25% eredità |
| | Ascendente/i (senza figli) | 25% eredità | |
| Senza coniuge | Figlio unico (anche se viventi gli ascendenti) | 50% eredità | 50% eredità |
| | 2 o più figli (anche se viventi gli ascendenti) | 66,66% eredità in parti uguali | 33,33% eredità |
| | Ascendente/i (senza figli) | 33,33% eredità | 66,66% eredità |
| | Senza figli e ascendenti | Niente | Intera eredità |

Ricevi questa newsletter per esserti iscritto con comunicazione inviata all'indirizzo donnegeometra@libero.it. Il tuo indirizzo di posta elettronica

potrebbe essere stato reperito in rete. Se vuoi cancellare la tua iscrizione, puoi farlo inviando una e-mail allo stesso indirizzo con scritto [C](#)

